SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Comacchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) ed il sindaco nella persona del sig. Giglio Zarattini;

Considerato che, in data 6 dicembre 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giglio Zarattini.

Il citato amministratore, in data 6 dicembre 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comacchio (Ferrara).

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Varano de' Melegari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Gherardi;

Considerato che, in data 29 novembre 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Zasa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Gherardi.

Il citato amministratore, in data 29 novembre 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 500/2004/2ª - Area elettorale del 21 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varano de' Melegari (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Zasa.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Quartucciu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quartucciu (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Santorufo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quartucciu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1056/Area II-REL del 27 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quartucciu (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Santorufo.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Quartu Sant'Elena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) non è riuscito a provvedere all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2004, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Assessorato degli enti locali, finanza ed urbanistica della Regione autonoma della Sardegna, con provvedimento del 15 novembre 2004, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il termine perentorio di 10 giorni.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'Assessorato degli enti locali, finanza ed urbanistica della Regione autonoma della Sardegna, con provvedimento del 25 novembre 2004, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto all'approvazione della necessaria manovra di riequilibrio con deliberazione n. 1 del 26 novembre 2004.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quartu Sant'Elena, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 954/Area II - REL del 30 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'Assessorato degli enti locali, finanza ed urbanistica della Regione autonoma della Sardegna.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Serra.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00800

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pomareda Grieve Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pomareda Grieve Claudia, nata il 1° novembre 1977 a Arequipa (Perù), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos del Perù - Consejo Directivo Regional de Lima» cui risulta iscritta dal 16 gennaio 2004, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Psicologìa» e di «Licenciada en Psicologìa» conseguiti presso la «Universidad Ricardo Palma» di Lima (Perù) rispettivamente in data 24 luglio 2001 e 30 settembre 2003;

Ritenuto che la sig.ra Pomareda Grieve abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Pomareda Grieve Claudia, nata il 1° novembre 1977 a Arequipa (Perù), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00809

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. D'Alessandro Maximiliano Luis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabiità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. D'Alessandro Maximiliano Luis, nato il 9 giugno 1972 a Buenos Aires (Argentina),

cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero en Construcciones» conseguito in Argentina presso la «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 31 luglio 2000 e rilasciato il 5 dicembre 2002 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenierìa Civil» di Buenos Aires dal 7 settembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. D'Alessandro Maximiliano Luis, nato il 9 giugno 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) urbanistica; 2) strade, ferrovie e aeroporti.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

05A00810

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Nardo Dario Alejandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune profesioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Nardo Dario Alejandro nato il 22 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 30 ottobre 1998, come attestato dal certificato di iscrizione al Registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo» e dell'attività di «psicoterapeuta»;

Preso atto che il richiedente è in possesso di «Licenciado en Psicologìa» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 24 settembre 1993 e rilasciato in data 16 maggio 1994;

Considerato che il sig. Nardo ha svolto attività professionale nel campo della psicoterapia presso istituzioni argentine, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il sig. Nardo abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto — per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di «psicoterapeuta» — che la Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, perché le lacune così emerse non sono colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa e perché la documentazione prodotta non comprova l'esperienza professionale quale psicoterapeuta limitandosi la stessa a specificare il periodo di pratica professionale (1998-2001) senza certificazione del contenuto e del numero degli interventi e del loro significato in termini professionali;

Decreta:

Al sig. Nardo Dario Alejandro, nato il 22 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di «psicoterapeuta», per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00811

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2005.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01024

DECRETO 1° febbraio 2005.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01025

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2004.

Prodotti fitosanitari: Recepimento della direttiva n. 2004/95/CE della Commissione ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (in corso di registrazione alla Corte dei Conti);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Vista la direttiva 2004/95/CE della Commissione del 24 settembre 2004, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone;

Considerato che il rispetto della pratica agricola dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti le sostanze attive bifentrin e famoxadone, è in grado di garantire un livello di residuo nei prodotti vegetali inferiore ai limiti indicati nella citata direttiva;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con le nuove quantità massime di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente decreto a decorrere dal 26 marzo 2005.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 392

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida-acaricida)	Agrumi, banane……………………..	0.1	
	Pomacee, more, lamponi…………..	0.3	
	Drupacee, uve ……………………….	0.2	
	Fragole…………………………….	0.5	
	Altra frutta………………………….	0.05*	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza….	0.2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello………………	0.1	
	Cavoli a testa………………………..	1	
	Lattughe e simili………………..	2	
	Fagioli con baccello…………………	0.5	
	Altri ortaggi………………………….	0.05*	
	Legumi da granella…………………..	0.05*	
	Semi oleaginosi………………………	0.1*	
	Patate…………………………………	0.05*	
	Tè……………………………………	5	
	Luppolo………………………………	10	
	Frumento, orzo, avena, triticale ..	0,5	
	Altri cereali ………………..	0,05*	
	Barbabietole da zucchero ……	0,01	
	Tabacco (fresco)…………..	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3	
FAMOXADONE (fungicida)	Uve…………………………..	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta ……….……….	0,02*	
	Pomodori……………………	1	
	Melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile……………………	0,2	
	Meloni………………………	0,3	
	Altri ortaggi ………………..	0,02*	
	Legumi da granella ………..	0,02*	
	Semi oleaginosi ……………	0,05*	
	Patate ………………………..	0,02*	
	Tè …………………………..	0,05*	
	Luppolo ……………………..	0,05*	
	Orzo …………………………	0,2	
	Mais, riso …………………..	0,02	
	Altri cereali ……………….	0,1*	

*: Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

05A00801

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento di varie società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art 2545-*octiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati gli elenchi prodotti dalla locale CCIAA, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*octiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive:

Decreta:

Le seguenti società cooperative varie, sciolte ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'Autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima Autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

la «Cooperativa latteria sociale», in liquidazione con sede in Santa Margherita Ligure (Genova) via Belvedere n. 19, sede liquidazione via Gramsci n. 31/1 Genova, costituita per rogito Canessa A., in data 19 agosto 1933, repertorio n. mancante, registro delle imprese n. 174, codice fiscale e/o partita Iva mancante;

la «Cooperativa piccoli pescatori Segesta», in liquidazione con sede in Sestri Levante (Genova) corso Colombo n. 20/1, sede liquidazione viale delle Rimembranze n. 43 Sestri Levante (Genova), costituita per rogito Leonardi Francesco in data 7 ottobre 1953, repertorio n. mancante, registro delle imprese n. 538, codice fiscale n. 00752800102;

la «Cooperativa produttori latte Val Aveto e Sturla», in liquidazione con sede in Rezzoaglio (Genova) via Roma n. 20, sede liquidazione via Albino Badinelli n. 51/1 Santo Stefano D'Aveto (Genova), costituita per rogito Grifoni Piergiorgio in data 24 agosto 1977, repertorio n. 36493, registro delle imprese n. 2400, codice fiscale e/o partita Iva n. 02223500105;

la «Cooperativa Cierregi», in liquidazione con sede in Genova piazza Garassini n. 2/21, sede liquidazione Sal. Montebello, 20 Genova, costituita per rogito Di Paolo Massimo in data 26 ottobre 1977, repertorio n. 18280, registro delle imprese n. 32972, codice fiscale n. 80051810101;

la «Cooperativa Sicur-Art», in liquidazione con sede in Genova viale Brigata Bisagno n. 14, costituita per rogito Noli Angelo in data 17 giugno 1983, repertorio n. 5038, registro delle imprese n. 39903, codice fiscale e/o partita Iva n. 02493810101;

la «Cooperativa Confezioni 82», con sede in Carasco (Genova) via Vittorio Veneto n. 102, sede liquidazione via Santa Giulia n. 93 Lavagna (Genova), costituita per rogito Rivani Farolfi Filippo in data 6 novembre 1982, repertorio n. 18746, registro delle imprese n. 3700, codice fiscale e/o partita Iva n. 02424390108;

la «Cooperativa I.L.SE.T.», in liquidazione con sede in Genova via D. Fiasella n. 16/18, sede liquidazione via Piacenza n. 92/12 Chiavari (Genova), costituita per rogito Castello Andrea in data 15 febbraio 1983, repertorio n. 33969, registro delle imprese n. 39375, codice fiscale e/o partita Iva n. 02459080103;

la «Cooperativa Car.Mont.», in liquidazione con sede in Genova via S. Lorenzo n. 2/3 c.a.p. 16123, sede liquidazione via Milano n. 23/21 Genova, costituita per rogito Valdettaro Alessandro in data 26 aprile 1971, repertorio n. 5118, registro delle imprese n. 28620, codice fiscale e/o partita Iva mancante;

la «Cooperativa San Bartolomeo», in liquidazione con sede in Genova via Degli Operai n. 6 c.a.p. 16149, sede liquidazione via G. Barbareschi n. 201/17A Genova, costituita per rogito Morra Flavio in data 18 novembre 1972, repertorio n. 198, registro delle imprese n. 29423, codice fiscale e/o partita Iva n. 00334520103;

la «Cooperativa Ecoter», in liquidazione con sede in Cogorno (Genova) via Brigata Berto n. 14, sede liquidazione via Zogora n. 56 La Spezia, costituita per rogito Grifoni Piergiorgio in data 27 novembre 1981, repertorio n. 62105, registro delle imprese n. 3439, codice fiscale e/o partita Iva n. 02840760108;

la «Cooperativa Val Graveglia», in liquidazione con sede in Nè (Genova) piazza Di Conscenti n. 1, sede liquidazione Frazione Chiesanuova n. 91 Nè (Genova), costituita per rogito Grifoni Piergiorgio in data 21 novembre 1981, repertorio n. 62027, registro delle imprese n. 3440, codice fiscale e/o partita Iva n. 02512340106;

la «Cooperativa Generalcoop», in liquidazione con sede in Genova via Rivarolo n. 14, sede liquidazione via Pratogrande Filanda n. 21 Busalla (Genova), costituita per rogito Costa Calogero in data 22 febbraio 1975, repertorio n. 865, registro delle imprese n. 31504, codice fiscale e/o partita Iva n. 00714560109;

la «Cooperativa Tele radio Special FM 102», con sede in Genova via Finale n. 14/1a, costituita per rogito Feroli Giuseppe in data 16 ottobre 1978, repertorio n. 12693, registro delle imprese n. 33702, codice fiscale e/o partita Iva n. 01024840108;

la «Cooperativa Trans vini Genova», in liquidazione con sede in Genova Calata Mogadiscio c.a.p. 16149, sede liquidazione via Burlando n. 23/6 Genova, costituita per rogito Stamigna Luigi in data 6 febbraio 1979, repertorio n. 13770, registro delle imprese n. 34040, codice fiscale e/o partita Iva n. 01055340101;

la «Cooperativa Il Gabbiano», in liquidazione con sede in Genova piazza Colombo n. 2, sede liquidazione via Carlo Goldoni n. 12/4 Genova, costituita per rogito Di Paolo Massimo in data 18 gennaio 1980, repertorio n. 4893, registro delle imprese n. 34966, codice fiscale e/o partita Iva n. 01136550108;

la «Cooperativa Itineraria», in liquidazione con sede in Genova via S. Giorgio n. 2/17 c.a.p. 16128, sede liquidazione via Vespucci n. 56/3 Genova, costituita per rogito Ribezzi Antonio in data 26 novembre 1987, repertorio n. 51196, registro delle imprese n. 49733, codice fiscale e/o partita Iva n. 02953170103;

la «Cooperativa di lavoro e di servizio per lo sviluppo agro-silvo pastorale Val D'Aveto», in liquidazione con sede in Rezzoaglio (Genova) via Roma c/o Casa Comunale, sede liquidazione Fraz. Alpepiana n. 78 Rezzoaglio (Genova), costituita per rogito Grifoni Piergiorgio in data 21 maggio 1981, repertorio n. 58187, registro delle imprese n. 3319, codice fiscale n. 02290660105;

la «Cooperativa Sage confezioni», in liquidazione con sede in Genova corso De Stefanis n. 7/42, costituita per rogito Barletti Carlo in data 1° giugno 1984, repertorio n. 60847, registro delle imprese n. 41372, codice fiscale e/o partita Iva n. 95011620101;

la «Cooperativa Red Monkei», in liquidazione con sede in Rapallo (Genova) via Amendola n. 1, sede liquidazione via E. Toti n. 24/8 Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Paolo Massimo in data 9 novembre 1984, repertorio n. 12195, registro delle imprese n. 4545, codice fiscale e/o partita Iva n. 02623710106;

la «Cooperativa Le Pony Expres», in liquidazione con sede in Genova via Colombo n. 7/8 c.a.p. 16121, sede liquidazione via Galata n. 20/10 Genova, costituita per rogito Santoro Rita in data 12 gennaio 1985, repertorio n. 1008, registro delle imprese n. 42911, codice fiscale e/o partita Iva n. 02641130105;

la «Cooperativa Spazio Sport», in liquidazione con sede in Genova via Ponte Reale n. 1/2, sede liquidazione via Capri n. 29/27 sc. B Genova, costituita per rogito Jommi Mario in data 11 febbraio 1985, repertorio n. 2988, registro delle imprese n. 43067, codice fiscale e/o partita Iva n. 02669690105;

la «Cooperativa Calata Mandraccio», in liquidazione con sede in Genova via T. Invrea n. 20/12, sede liquidazione via Dello Spino Secco n. 2 Mulazzo (Massa Carrara), costituita per rogito Bozzo Gianfranco in data 7 giugno 1985, repertorio n. 5890, registro delle imprese n. 43620, codice fiscale e/o partita Iva n. 02698560105;

la «Cooperativa Co.Ser.Li.», in liquidazione con sede in Genova Salita Inferiore S. Anna n. 5/2, sede liquidazione via Assab n. 1/2 Genova, costituita per rogito Santoro Rita in data 26 marzo 1986, repertorio n. 3090, registro delle imprese n. 46209, codice fiscale e/o partita Iva n. 02792190106;

la «Cooperativa agrizootecnica ligure», in liquidazione con sede in Genova piazza Della Vittoria n. 12/19, sede liquidazione S. Pietro Località Castagneto n. 36 Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Santoro Rita in data 20 giugno 1986, repertorio n. 3810, registro delle imprese n. 46709, codice fiscale e/o partita Iva n. 02820650105;

la «Cooperativa Co.G.Eco. coop. genovese ecologia», in liquidazione con sede in Genova via C. Cabella n. 33/3, costituita per rogito Di Paolo Massimo in data 4 giugno 1985, repertorio n. 13669, registro delle imprese n. 43730, codice fiscale e/o partita Iva n. 02689450100;

la «Cooperativa compagnia teatrale Genova spettacolo», in liquidazione con sede in Genova via De Amicis n. 6/12, sede liquidazione via Canevari n. 24/11 Genova, costituita per rogito Trucchi Luigi in data 27 febbraio 1986, repertorio n. 360105, registro delle imprese n. 45891, codice fiscale e/o partita Iva n. 02775570100;

la «Cooperativa coop. 2003», in liquidazione con sede in Genova via S. Maria Castello n. 43/4, sede liquidazione via del Lagaccio n. 34/4 sc. A Genova, costituita per rogito Dodero Giuliano in data 18 novembre 1986, repertorio n. 47582, registro delle imprese n. 47480, codice fiscale e/o partita Iva n. 02878090105;

la «Cooperativa Italia», in liquidazione con sede in Genova via Fiasella n. 6/5, sede liquidazione via Campopiano n. 9 Genova, costituita per rogito Bonino Francesco in data 12 febbraio 1987, repertorio n. 2317, registro delle imprese n. 47721, codice fiscale e/o partita Iva n. 02874680107;

la «Cooperativa Protocollo», in liquidazione con sede in Genova piazza Rossetti n. 4/3, sede liquidazione via Bari n. 26/16 Genova, costituita per rogito Farolfi Rivani Filippo in data 28 luglio 1988, repertorio n. 34111, registro delle imprese n. 50636, codice fiscale e/o partita Iva n. 03040210100;

la «Cooperativa Il Centro sportivo», in liquidazione con sede in Genova via Alla Scogliera n. 3 Fondi, sede liquidazione Salita Della Crosetta n. 14/47 Genova, costituita per rogito Siri Luigi in data 23 ottobre 1987, repertorio n. 31742, registro delle imprese n. 49685, codice fiscale e/o partita Iva n. 02944460100;

la «Cooperativa l'Officina della moda», in liquidazione con sede in Genova via XX settembre n. 31/4, sede liquidazione via Palestro n. 11/1 Genova, costituita per rogito Castello Andrea in data 25 maggio 1989, repertorio n. 57931, registro delle imprese n. 52018, codice fiscale e/o partita Iva n. 03107990107;

la «Cooperativa Coop. Fa.Tra.», in liquidazione con sede in Genova via Manuzio n. 133 r., sede liquidazione via dei Platani n. 22/2 Genova, costituita con rogito Di Paolo Massimo in data 16 luglio 1990, repertorio n. 24994, registro delle imprese n. 53960, codice fiscale e/o partita Iva n. 03203150101;

la «Cooperativa La Caracca», in liquidazione con sede in Genova piazza del Fregoso n. 2/5 c.a.p. 16124, costituita per rogito Di Paolo Massimo in data 2 dicembre 1991, repertorio n. 27507, registro delle imprese n. 56640, codice fiscale e/o partita Iva n. 03291860108;

la «Cooperativa Equiparadise», in liquidazione con sede in Arenzano (Genova) via Di Francia n. 21, costituita per rogito Noli Angelo in data 18 agosto 1992, repertorio n. 35912, registro delle imprese n. 57914, codice fiscale e/o partita Iva n. 03340200108;

la «Cooperativa Nur», in liquidazione con sede in Genova via Venezia n. 21/18a, costituita per rogito Verde Emiliano in data 17 dicembre 1992, repertorio n. 447858, registro delle imprese n. 58060, codice fiscale e/o partita Iva n. 03356030100;

la «Cooperativa G.O.M. Grandi opere murarie», in liquidazione con sede in Genova via Arsiero n. 2 r., costituita per rogito Novara Fabio in data 18 marzo 1994, repertorio n. 26838, registro delle imprese n. 60027, codice fiscale e/o partita Iva n. 03444060101;

la «Coop. Nuova soc. coop. sociale serv. inserimento abili e disabili», in liquidazione con sede in Genova via dei Giustiniani n. 28/5, costituita per rogito Piana Paola in data 27 settembre 1994, repertorio n. 230, registro delle imprese n. 60625, codice fiscale e/o partita Iva n. 03470820105;

la «Cooperativa Ristorgest», in liquidazione con sede in Genova via V Maggio n. 20, sede liquidazione Vico Spinola n. 2/8 Genova, costituita per rogito Biglia Piero in data 30 aprile 1993, repertorio n. 3233, registro delle imprese n. 59251, codice fiscale e/o partita Iva n. 03385720101;

la «Cooperativa Spes assist. anz. collab. dom.», in liquidazione con sede in Genova via Malaspina n. 13/1, sede liquidazione corso Risorgimento n. 5/18 Lavagna (Genova), costituita per rogito Di Paolo Massimo in data 25 febbraio 1994, repertorio n. 30867, registro imprese n. 59932, codice fiscale e/o partita Iva n. 03436920106;

la «Cooperativa servizi integrati 2000», in liquidazione con sede in Genova via Del Falcone n. 4/1, sede liquidazione via D. Menini n. 129/17 Genova, costituita per rogito Anselmi Lorenzo in data 23 maggio 1995, repertorio n. 3760, registro delle imprese n. 61874, codice fiscale e/o partita Iva n. 03521770101;

la «Cooperativa Si.Di.Mar. trasporti PSCRL», in liquidazione con sede in Genova via Pellegrini n. 2, sede liquidazione via delle Gavette n. 39 Genova, costituita per rogito Gessaga Rosetta in data 16 aprile 1996, repertorio n. 18511, registro delle imprese n. 201909/96, codice fiscale e/o partita Iva n. 03587940101;

la «Cooperativa Proima Valdotaine», in liquidazione con sede in Genova via XX Settembre n. 12/2, sede liquidazione via Tagliamento n. 4 Milano, costituita per rogito Marcoz Guido in data 3 luglio 1992, repertorio n. 101604, registro delle imprese n. 210269/96, codice fiscale e/o partita Iva n. 00570630079;

la «Cooperativa B. e C. PSCRL», in liquidazione con sede in Genova via Corsica n. 6/2D, sede liquidazione via P. Pinetti n. 50/7 Genova, costituita per rogito Griffo Beniamino in data 25 ottobre 1996, repertorio n. 31094, registro delle imprese n. 430030/96, codice fiscale e/o partita Iva n. 03613710106;

la «Cooperativa Agenzia inv. priv. Europe», in liquidazione con sede in Torriglia (Genova) Fraz. Costazza n. 14, costituita per rogito Anselmi Lorenzo in data 21 aprile 1997, repertorio n. 11963, registro delle imprese n. 71054/97, codice fiscale e/o partita Iva n. 03654110109;

la «Cooperativa G.D.R. PSCRL», in liquidazione con sede in Serra Riccò (Genova) via Chiappella n. 7, sede liquidazione via Bologna n. 32/25 Genova, costituita per rogito Castello Andrea in data 21 luglio 1998, repertorio n. 77392, registro delle imprese n. 40194, codice fiscale e/o partita Iva n. 03742210101;

la «Cooperativa La Clessidra PSCRL», in liquidazione con sede in Genova via C. Bambino n. 21/6, sede liquidazione via Cesare Battisti n. 4/23 Genova, costituita per rogito Gessaga Rosetta in data 15 gennaio 1998, repertorio n. 20460, registro delle imprese n. 16867/98, codice fiscale e/o partita Iva n. 03700850104;

la «Cooperativa Begato», in liquidazione con sede in Genova via N. Cambiaso n. 227, sede liquidazione via Grandi n. 28/4 Sant'Olcese (Genova), costituita per rogito Verde Carlo Emiliano in data 16 gennaio 1984, repertorio n. 372241, registro delle imprese n. 40757, codice fiscale e/o partita Iva n. 02567710104;

la «Cooperativa La. Ser.», in liquidazione con sede in Recco (Genova) via Fiume n. 41, sede liquidazione via Romana n. 205 Camogli (Genova), costituita per rogito Orso Luigi in data 22 novembre 1983, repertorio n. 12858, registro delle imprese n. 40767, codice fiscale e/o partita Iva n. 02529940104;

la «Cooperativa Edilaveto», in liquidazione con sede in S. Stefano D'Aveto (Genova) via Al Castello n. 15/b, sede liquidazione via Al Castello n. 15a/3 Santo Stefano D'Aveto (Genova), costituita per rogito Giuri Rodolfo in data 22 maggio 1984, repertorio n. 38357, registro delle imprese n. 4197, codice fiscale e/o partita Iva n. 01288930108;

la «Cooperativa Il Biplano», in liquidazione con sede in Genova via Luccoli n. 29, sede liquidazione via Csaregis n. 13/18 Genova, costituita per rogito Anselmi Anselmo in data 23 maggio 1984, repertorio n. 111116, registro delle imprese n. 41311, codice fiscale e/o partita Iva n. 02580450100;

la «Cooperativa C.P.A. le vedute», in liquidazione con sede in Genova via Bolzaneto n. 21/7, sede liquidazione via N. Fabrizi n. 68/1 Genova, costituita per rogito Segalerba Giovanni in data 13 marzo 1973, repertorio n. 1706, registro delle imprese n. 29610, codice fiscale e/o partita Iva n. 00877140103;

la «Cooperativa City service Liguria», in liquidazione con sede in Genova via Pedemonte n. 16/15, sede liquidazione via Milano n. 15 Alessandria, costituita per rogito Clavarino Emanuele in data 22 marzo 1974, repertorio n. 26190, registro delle imprese n. 30354, codice fiscale e/o partita Iva n. 00519440101;

la «Cooperativa Riviera», in liquidazione con sede in Lavagna (Genova) Galleria di via Cavour, sede liquidazione Passo Lavagnoli n. 4/1 Rapallo (Genova), costituita per rogito Giuri Rodolfo in data 8 marzo 1977, repertorio n. 34100, registro delle imprese n. 2317, codice fiscale e/o partita Iva n. 00910730100;

la «Cooperativa C.A.L.Fer.», in liquidazione con sede in Genova Scalinata a via dell'Amarena n. 4, sede liquidazione via G. Torti n. 48/9 Genova, costituita per rogito Castello Andrea in data 15 giugno 1977, repertorio n. 14902, registro delle imprese n. 32760, codice fiscale e/o partita Iva n. 80055350104;

la «Cooperativa San Giorgio PSCRL», in liquidazione con sede in Genova via della Torrazza n. 2a/6, costituita per rogito Anselmi Lorenzo in data 4 marzo 1998, repertorio n. 14659, registro delle imprese n. 24255/98, codice fiscale e/o partita Iva n. 03721300105;

la «Cooperativa Molo 88», in liquidazione con sede in Genova via Rimassa A. n. 45/18, sede liquidazione via P. N. Cambiaso n. 136 Genova, costituita per rogito Corsi Alessandro in data 7 giugno 1988, repertorio n. 11012, registro delle imprese n. 50329, codice fiscale e/o partita Iva n. 03012000109;

la «Cooperativa agricola Valli Gromolo del Petronio», in liquidazione con sede in Castiglione Chiavarese (Genova) via Montessori n. 2, sede liquidazione via Colla n. 4 Castiglione Chiavarese (Genova), costituita per rogito Rivara Carlo in data 11 dicembre 1982, repertorio n. 2065, registro delle imprese n. 3786, codice fiscale e/o partita Iva n. 02443070103.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 dicembre 2004

Il dirigente: PASCARELLA

05A00914

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 gennaio 2005.

Modifica dei decreti 30 dicembre 2002 e 20 dicembre 2003, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentati dalla Bedaltec Spa e Diasorin Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 1951 del 30 dicembre 2002 e n. 2264 del 20 dicembre 2003, con i quali la Bedaltec S.p.a. pr. n. 2722/1, e la Diasorin S.r.l. pr. n. 4141 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 novembre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alle richieste di variazione contrattuale avanzate dal soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2722/1 Bedaltec S.p.a. - Bagnoli di Sopra (Pordenone) - Nuovi tipi di conduttori per linee aeree ad alto limite termico, costituiti da materiali tradizionali e non tradizionali con geometrie compatte e non compatte.

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2002.

Variazione di titolarità: da Bedaltec Spa a De Angelis Prodotti Srl;

4141 Diasorin Srl - Saluggia (Vicenza) - Studio di nuovi metodi immunochimici automatizzati.

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 2003.

Variazione di titolarità: da Diasorin Srl alla nuova Diasorin Spa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00812

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2004.

Designazione dell'Istituto Giordano S.p.a. quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la domanda presentata dell'Istituto Giordano S.p.a., con sede in via Rossini, 2 - Bellaria (Rimini) del 21 luglio 2004;

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con prot. n. 3728.MOT2/U del 2 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Giordano S.p.a. è designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nei rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi

notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il capo del dipartimento: FUMERO

05A00808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2005.

Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali recante «Rintracciabilità e scadenza del latte fresco»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 4, del citato decreto il quale prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, siano definite le linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

Considerata l'esigenza di provvedere ad adeguare i termini previsti dal decreto 27 maggio 2004 nonché di procedere alle necessarie integrazioni;

Ritenuta la necessità di definire e disciplinare il sistema di rintracciabilità dell'origine del latte alimentare fresco al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore;

Ritenuto che l'indicazione della zona di mungitura o di provenienza del latte utilizzato per la produzione del latte alimentare fresco trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome nella seduta del 25 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Le Linee Guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 27 maggio 2004, sono definite nell'allegato *A* del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto 27 maggio 2004 sono tenuti a realizzare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte alimentare fresco, finalizzato all'identificazione della provenienza ed all'etichettatura».

2. Dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è fatto obbligo dell'indicazione nell'etichettatura del latte fresco del riferimento territoriale di cui alla lettera *G)* dell'allegato *B* con le modalità ivi indicate.

Art. 3.

All'art. 3, comma 1, del decreto 27 maggio citato nelle premesse, il termine «vaccino» è sostituito con «fresco».

Art. 4.

L'allegato *B* del presente decreto sostituisce l'allegato *A* del decreto 27 maggio 2004.

Art. 5.

Il presente decreto si applica nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL MANUALE AZIENDALE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 27 MAGGIO 2004.

1. INTRODUZIONE.

Il decreto ministeriale 27 maggio 2004 identifica all'art. 3 i soggetti coinvolti nella filiera produttiva del latte fresco. Tali operatori sono:

1. i titolari degli allevamenti;
2. i primi acquirenti;
3. i titolari dei centri di raccolta;
4. i titolari dei centri di standardizzazione;
5. i trasportatori;
6. i responsabili delle aziende di trattamento.

Le Linee guida hanno lo scopo di supportare gli operatori della filiera nella redazione e applicazione del Manuale aziendale, il quale deve contenere le procedure e la relativa modulistica per la registrazione dei dati, ad integrazione della documentazione già richiesta dalla normativa vigente in materia, ai fini di consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

Il Manuale aziendale è composto di due Parti, una Parte Generale ed una Parte Speciale.

La Parte Generale contiene gli argomenti comuni a tutti gli operatori della filiera mentre la Parte Speciale è relativa alla gestione delle attività produttive. La Parte Speciale è predisposta in Sezioni diverse quanti sono gli operatori della filiera così come sopra identificati.

Sia la Parte Generale che ciascuna Sezione della Parte Speciale è suddivisa in paragrafi i quali costituiscono gli argomenti che l'operatore deve affrontare nella redazione del Manuale aziendale per la rintracciabilità.

Ciascun paragrafo è composto da una prima parte, in corsivo, che descrive le modalità di redazione; tale testo costituisce il vincolo per lo sviluppo del paragrafo stesso e non deve comparire nella stesura del Manuale.

Nella parte successiva del paragrafo è sviluppata una traccia per la compilazione, che non costituisce alcun vincolo nella redazione stessa del paragrafo, rappresentando comunque un esempio non esaustivo poiché, il singolo operatore, deve sviluppare l'argomento con riferimento alla propria realtà aziendale. In alcune tracce sono riportate, tra parentesi, più di un'ipotesi di compilazione. In alcuni paragrafi, la traccia per la compilazione può fare riferimento ad aspetti contemplati in specifiche normative.

Le aziende operanti nella filiera produttiva del latte fresco possono, altresì, svolgere la medesima attività produttiva in differenti unità locali. In tali casi l'azienda deve sviluppare tanti Manuali quante sono le unità locali dalla stessa direttamente gestite. Tale obbligo sussiste in capo all'azienda esercente l'attività produttiva, a prescindere dal titolo (proprietà o altro diritto reale di godimento) che le attribuisce il relativo diritto.

Le aziende operanti nella filiera produttiva del latte fresco possono, altresì, essere rappresentative di una o più delle categorie di operatori identificati dal decreto ministeriale 27 maggio 2004: ad esempio una azienda può svolgere contemporaneamente la funzione di primo acquirente, di centro di raccolta e di stabilimento di trattamento. In tali casi l'azienda deve sviluppare un Manuale, la cui parte Speciale, compende tante sezioni quante sono le attività svolte (primo acquirente, centro di raccolta, stabilimento di trattamento, etc.).

Il Manuale, e i documenti di registrazione in esso citati, possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti in azienda e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

1. il Manuale deve comunque essere realizzato;

2. il Manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;

3. la documentazione deve contenere tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida, e sia gestita, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale;

4. il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia;

5. gli eventuali sistemi informatici devono essere in grado, inoltre, di garantire la non contraffazione delle registrazioni, la visione a video, la stampa, l'archiviazione e la protezione da smarrimenti o deterioramenti dei dati relativi alla rintracciabilità mediante copia di backup. Tali sistemi devono permettere comunque la visione a video e la stampa dei dati aggiornati al più tardi al giorno precedente.

Manuale aziendale
ai sensi del comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE GENERALE

Azienda ....

Data di emissione ....
Data ultima revisione ....
Il legale rappresentante (Firma) ....
N. Pagine complessive ....

INDICE

———

1. *Definizioni.*

Nel presente paragrafo devono essere riportate le definizioni utili alla comprensione del Manuale. Sono in ogni caso applicabili le definizioni contenute nel D.M. 27 maggio 2004. Possono essere aggiunte altre definizioni, oltre quelle sotto riportate, utili alla comprensione del testo.

2. *Riferimenti normativi.*

Nel paragrafo devono essere individuate le norme di riferimento, nazionali e comunitarie che codifichino obblighi relativi alla rintracciabilità, norme sanitarie e non, che pongano dei vincoli o che forniscono elementi utili all'applicazione della rintracciabilità o che definiscano aspetti importanti per l'identificazione commerciale o sanitaria dei prodotti. L'emanazione di nuove norme di riferimento comporta, oltre che l'adeguamento dell'attività, la riedizione del Manuale in funzione dei nuovi vincoli imposti.

Nella traccia utile sotto riportata, possono essere presenti disposizioni normative non pertinenti a tutti gli operatori della filiera e che, pertanto, possono essere omessi nella stesura definitiva del paragrafo.

Traccia per la compilazione.

1. L. 3 maggio 1989 n. 169, «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino».

2. D.M. 9 maggio 1991 n. 185, «Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità».

3. Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni «Regolamento relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari».

4. L. 30 maggio 2003 n. 119, «Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49 recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari».

5. D.M. 31 luglio 2003 «Attuazione della legge 119/03 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari».

6. D.M. 27 maggio 2004 «Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore».

3. *Gestione della documentazione.*

Il presente paragrafo deve descrivere la gestione della documentazione. Questa deve prevedere le modalità di aggiornamento del Manuale e della documentazione descrittiva collegata al Manuale nonché le modalità, tempi e responsabilità per la conservazione delle registrazioni. Il Manuale deve essere aggiornato in occasione della emanazione di nuove normative che modifichino le modalità di gestione aziendale e le modalità di registrazione dei dati utili ai fini della rintracciabilità e in occasione di modifiche ai processi produttivi che rendano il Manuale non più idoneo a descrivere le modalità di esecuzione delle attività pertinenti. Tutte le registrazioni devono essere conservate per almeno un anno se non diversamente previsto da specifiche disposizioni normative.

Traccia per la compilazione.

L'operatore mantiene aggiornato il Manuale mediante la revisione del Manuale stesso che può essere aggiornato in occasione della emanazione di nuove normative che modifichino le modalità di gestione aziendale e le modalità di registrazione dei dati utili ai fini dell'identificazione della provenienza del latte fresco e in occasione di modifiche ai processi produttivi che rendano il Manuale non più idoneo a descrivere le modalità di esecuzione delle attività pertinenti.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Tutte le registrazioni sono conservate per almeno un anno se non diversamente previsto da specifiche disposizioni normative.

4. *Gestione delle non conformità.*

Il presente paragrafo deve descrivere la gestione delle non conformità con riguardo alla identificazione della provenienza del latte alimentare fresco. Per non conformità si intende:

a) la modifica temporanea e/o accidentale di una qualunque attività svolta rispetto alla medesima descritta nel Manuale;

b) la perdita, da parte del prodotto, di uno qualunque degli elementi di identificazione della provenienza di cui all'Allegato *B* del presente decreto.

La Gestione delle non conformità deve prevedere i comportamenti e le registrazioni adottate dall'azienda a fronte del manifestarsi dell'evento non conforme.

Le attività svolte dall'azienda devono contemplare almeno:

nel caso di non conformità di tipo *a)*, su apposito documento l'azienda deve registrare la modifica temporanea e/o accidentale dell'attività rispetto alla medesima descritta nel Manuale. Tale registrazione deve comprendere almeno: data, descrizione dell'anomalia, identificazione del latte interessato e le azioni intraprese;

nel caso delle anomalie di tipo *b)* l'azienda deve provvedere alla identificazione della partita di prodotto che ha perso gli elementi di rintracciabilità ed informare dell'anomalia verificatasi, in maniera cartacea e/o informatica, i destinatari del prodotto. L'azienda deve, altresì, registrare su apposito documento almeno: data, descrizione dell'anomalia, identificazione del latte interessato e azioni intraprese.

Traccia per la compilazione.

Per non conformità si intende:

a) la modifica temporanea e/o accidentale di una qualunque attività svolta rispetto alla medesima descritta nel Manuale;

b) la perdita, da parte del latte, di uno qualunque degli elementi di rintracciabilità di cui all'Allegato del D.M. 27 maggio 2004.

Nel caso di non conformità di tipo *a)*, su apposito modulo A1 viene registrata la modifica temporanea e/o accidentale dell'attività rispetto alla medesima descritta nel Manuale, indicando: la data, la descrizione dell'anomalia, l'identificazione del latte interessato e quali azioni sono state intraprese.

Nel caso delle anomalie di tipo *b)*:

si provvede alla identificazione della partita di latte che ha perso gli elementi di rintracciabilità, rispetto alle altre produzioni;

si informa, tramite fax e telefono, formalmente il destinatario della partita interessata dell'anomalia verificatasi;

vengono registrati, su apposito modulo A1, la data, la descrizione dell'anomalia, l'identificazione del latte interessato e quali azioni sono state intraprese ed il destino del latte.

A1 - Modulo per la gestione della non conformità del latte

DATA	Descrizione anomalia tipo a)	Descrizione anomalia tipo b)	Identificazione quantitativo latte non conforme	Azione correttiva	Destino del latte non conforme	FIRMA

Manuale aziendale
di cui al comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE SPECIALE

Sezione 1 - Allevamento

Azienda ....

Data di emissione ....

Data ultima revisione ....

Il legale rappresentante (Firma) ....

N. Pagine complessive ....

INDICE

Finalità.

Il Manuale deve identificare l'allevamento e descrivere le attività relative all'identificazione e registrazione del latte venduto per la produzione di latte alimentare fresco e della sua prima destinazione.

Traccia per la compilazione.

1. Il Manuale dell'allevamento identificato con il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA) n. ...., codice ASL .... sito nel comune di .... descrive il sistema di attuato per ottemperare agli obblighi imposti dal decreto ministeriale 27 maggio 2004. Il Manuale contiene le modalità di dell'identificazione e registrazione del latte venduto per la produzione di latte alimentare fresco e della sua prima destinazione.

2. Il latte venduto e la sua destinazione.

5. *Latte venduto e sua destinazione.*

Il paragrafo deve riportare le modalità utilizzate dall'allevamento per registrare le consegne di latte in conformità al D.M. 27 maggio 2004, al fine di identificare la tipologia e la quantità di latte consegnata e la sua destinazione.

Traccia per la compilazione.

Per quanto riguarda la gestione del latte venduto e della sua destinazione, sono rispettati gli obblighi previsti dalla legge 119/03 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003.

Manuale aziendale
di cui al comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE SPECIALE

Sezione 2 - Primo Acquirente

Azienda ....

Data di emissione ....

Data ultima revisione ....

Il legale rappresentante (Firma) ....

N. Pagine complessive ....

INDICE

1. *Finalità.*

Il Manuale deve descrivere le attività dei primo acquirente relativamente al percorso produttivo del latte crudo richiamate nell'allegato del decreto ministeriale 27 maggio 2004 a partire dal ritiro del latte crudo, presso gli allevamenti, fino alla consegna all'utilizzatore che può essere un centro di raccolta, un centro di standardizzazione o un uno stabilimento di trattamento.

Traccia per la compilazione.

Il Manuale del primo acquirente .... con sede legale in .... Partita IVA .... descrive il sistema di attuato per assolvere agli obblighi del D.M. 27 maggio 2004. Il Manuale rappresenta le fasi di ritiro del latte crudo destinato all'ottenimento di latte alimentare vaccino di cui alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

La identificazione della provenienza del latte crudo è garantita tramite l'identificazione:

1. del fornitore dal quale è stato acquistato il latte crudo nonché l'identificazione e l'ubicazione degli allevamenti nazionali presso i quali il latte crudo è stato prodotto;

2. della Provincia in cui è ubicato l'allevamento per il latte crudo proveniente da allevamenti ubicati sul territorio nazionale;

3. del fornitore dal quale è stato acquistato il latte crudo proveniente da allevamenti ubicati al di fuori del territorio nazionale;

4. del trasporto per il ritiro e la consegna del latte crudo;

5. della destinazione del latte.

2. *Descrizione dell'azienda.*

Il presente paragrafo deve descrivere le strutture e il sistema gestionale attraverso cui opera il primo acquirente per gli aspetti che possono avere un'influenza sulla identificazione della provenienza del latte quali la dotazione propria di automezzi per la raccolta del latte o l'eventuale utilizzazione di terzisti per lo svolgimento di tale attività, la quantità di latte ritirato (acquistato/raccolto), ceduto a terzi e le principali destinazioni dello stesso e, qualora non utilizzato direttamente, la quantità di latte, le principali strutture a cui il latte viene conferito, le tipologie di latte commercializzato nonché il destino commerciale del latte.

Traccia per la compilazione.

L'Azienda svolge attività di primo acquirente, così come definito dal decreto ministeriale 27 maggio 2004, di latte crudo da allevamenti che producono latte vaccino. L'Azienda acquista/riceve in conferimento latte crudo da allevamenti le cui stalle sono ubicate prevalentemente nelle province di .... e in piccola parte nelle province di ....

L'Azienda svolge l'attività di raccolta latte tramite n. .... automezzi di proprietà della stessa e l'attività di raccolta è svolta da dipendenti; in aggiunta alle raccolte svolte attraverso automezzi propri e dipendenti, altre n. .... raccolte sono affidate a fornitori di servizi che svolgono attività di trasporto conto terzi.

L'Azienda commercializza le seguenti tipologie di latte:

latte in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 54/97;

latte destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;

latte da agricoltura biologica;

altro latte conforme.

Il latte in deroga viene ceduto prevalentemente a:

n. .... caseifici (nomi dei caseifici ....) per la produzione di formaggi con stagionatura superiore a 60 gg;

n. .... stabilimenti di trattamento e/o trasformazione del latte (nomi degli stabilimenti) per il restante latte.

Occasionalmente l'Azienda può fornire il latte ad altri centri di raccolta, standardizzazione o altri stabilimenti di trattamento e trasformazione.

La azienda non svolge altre attività connesse alla lavorazione del latte.

3. *Provenienza del latte crudo acquistato, trasportatori e automezzi.*

Nel presente paragrafo deve essere descritta l'attività dell'azienda relativamente alla registrazione dei dati necessari ad assicurare che sia possibile risalire alla provenienza del latte crudo acquistato, ai trasportatori che svolgono l'attività di raccolta e agli automezzi utilizzati per tale attività.

Traccia per la compilazione.

L'azienda assicura la registrazione dei dati di identificazione del latte crudo acquistato tramite l'applicazione di quanto previsto dalla L. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003.

4. *Latte venduto e sua prima destinazione.*

Il presente paragrafo deve riportare le modalità di gestione delle attività di consegna e vendita del latte crudo ai centri di raccolta e standardizzazione o agli stabilimenti di trattamento al fine di assicurare la registrazione dei dati necessari a garantire la rintracciabilità del latte crudo commercializzato dal primo acquirente.

Traccia per la compilazione.

L'azienda assicura la rintracciabilità del latte crudo consegnato ai centri di raccolta e standardizzazione o agli stabilimenti di trattamento tramite l'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003.

Manuale aziendale
di cui al comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE SPECIALE

Sezione 3 - Centro di raccolta

Azienda ....

Data di emissione ....

Data ultima revisione ....

Il legale rappresentante (Firma) ....

N. Pagine complessivo ....

INDICE

---

1. *Finalità.*

Il Manuale deve descrivere le attività del centro di raccolta, relativamente al percorso produttivo del latte, richiamate nell'allegato del D.M. 27 maggio 2004 a partire dall'acquisto del latte crudo attraverso le fasi di stoccaggio, fino alla spedizione e consegna del latte crudo ad altri operatori della filiera del latte fresco.

Traccia per la compilazione.

Il Manuale del centro di raccolta .... con sede legale in .... , identificato con bollo CEE n. .... descrive il sistema di rintracciabilità attuato per assolvere agli obblighi del decreto ministeriale 27 maggio 2004 al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore. Il manuale si applica alle fasi di ricevimento, stoccaggio e spedizione del latte crudo destinato all'ottenimento di latte fresco.

Le attività di cui si garantisce la rintracciabilità sono:

l'identificazione del fornitore del latte crudo ivi compresa la/le province Italiane in cui sono ubicati gli allevamenti di provenienza o la/le nazioni di provenienza del latte crudo extranazionale;

il trasporto per la consegna del latte crudo;

lo stoccaggio del latte crudo;

la vendita del latte e la sua destinazione.

2. *Descrizione del centro di raccolta.*

Il presente paragrafo deve descrivere le strutture e il sistema gestionale attraverso cui opera il centro di raccolta per gli aspetti che possono avere un'influenza sulla rintracciabilità del latte crudo quali le dotazioni impiantistiche (serbatoi di stoccaggio del latte crudo) la dotazione propria di automezzi per la raccolta o consegna del latte crudo o l'eventuale utilizzazione di fornitori di servizi per lo svolgimento di tale attività. Per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche e strutturali e agli aspetti gestionali che sono già stati descritti in altri manuali e/o procedure previste da altre normative nel presente Manuale ci si può limitare a farne riferimento rimandando agli stessi.

Traccia per la compilazione.

L'Azienda acquista le seguenti tipologie di latte crudo:

latte crudo direttamente da allevamenti situati sul territorio italiano;

latte crudo da aziende primi acquirenti;

latte crudo da centri di raccolta nazionali ed esteri;

latte crudo da agricoltura biologica;

altro ....

Per il latte crudo acquistato direttamente da allevamenti, l'Azienda svolge l'attività di raccolta latte tramite n. .... automezzi di proprietà della stessa e l'attività di raccolta è svolta da dipendenti; in

aggiunta alle raccolte svolte attraverso automezzi propri e dipendenti, altre n. .... raccolte sono affidate a fornitori di servizi che svolgono attività di trasporto conto terzi.

L'Azienda ritira le seguenti tipologie di latte:

latte in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;

latte da agricoltura biologica;

altro latte conforme.

Il latte in deroga viene ceduto prevalentemente a:

n. .... caseifici (nomi dei caseifici ....) per la produzione di formaggi con stagionatura superiore a sessanta gg;

n. .... stabilimenti di trattamento e/o trasformazione del latte (nomi degli stabilimenti ....) per il restante latte.

Occasionalmente l'Azienda può fornire il latte ad altri centri di raccolta, standardizzazione o altri stabilimenti di trattamento e trasformazione.

La azienda non svolge altre attività connesse alla lavorazione del latte.

La dotazione strutturale dello stabilimento è descritta nella planimetria allegata al manuale nel quale sono evidenziati e identificati univocamente (con un numero progressivo) i serbatoi di stoccaggio del latte crudo, riportando una legenda sulla planimetria stessa o in un suo documento allegato; il numero corrispondente viene apposto sulle attrezzature identificate in planimetria.

3. *Provenienza del latte crudo acquistato.*

Nel presente paragrafo deve essere descritta l'attività del centro di raccolta relativamente alla registrazione dei dati di rintracciabilità necessari ad assicurare che sia possibile risalire alla provenienza del latte crudo conferito/acquistato identificando i fornitori di latte e la provincia in cui sono ubicati gli allevamenti di origine del latte crudo o, nel caso di acquisto di latte di provenienza extranazionale, identificando i fornitori e la nazione in cui sono ubicati gli allevamenti di origine del latte.

Traccia per la compilazione.

Il centro di raccolta assicura la capacità di identificare la provenienza del latte crudo acquistato come segue:

latte crudo raccolto presso gli allevamenti di produzione direttamente dal centro di raccolta: viene garantita l'applicazione di quanto previsto dalla L. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003 per i primi acquirenti;

latte crudo acquistato presso primi acquirenti: viene garantita dal ritiro di copia del registro di raccolta latte previsto dalla L. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003;

latte crudo acquistato presso altri centri ....

Il centro di raccolta archivia e conserva i documenti di trasporto assicurandosi che questi contengano almeno la data di consegna, l'identificazione del fornitore, l'identificazione dell'automezzo utilizzato, l'identificazione e la firma del trasportatore, una chiara identificazione commerciale del latte crudo (conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, BIO, etc.) e la quantità consegnata ....

In aggiunta alle informazioni contenute nel documento di trasporto lo stabilimento richiede una apposita dichiarazione da parte del fornitore in cui è riportato il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di provenienza del latte.

4. *Stoccaggio del latte crudo in entrata al centro di raccolta.*

Nel presente paragrafo devono essere descritte le modalità di registrazione necessarie ad assicurare l'identificazione del/dei serbatoio/serbatoi nei quali viene stoccata ciascuna fornitura di latte crudo acquistato dallo stabilimento.

Traccia per la compilazione.

Il centro di raccolta assicura la rintracciabilità del latte crudo nelle fasi di stoccaggio del latte acquistato tramite la registrazione, per ogni cisterna di latte crudo in entrata allo stabilimento, su apposito registro di carico delle seguenti informazioni:

data di scarico della cisterna;

identificazione del fornitore e della fornitura (n. giro di raccolta, DDT, etc.) nel caso di raccolte svolte direttamente dallo stabilimento o di più forniture quotidiane provenienti dal medesimo fornitore;

tipologia di latte (conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, BIO, etc.);

quantità consegnata;

serbatoio di stoccaggio in cui il latte crudo è stato immagazzinato.

La registrazione delle attività di stoccaggio del latte crudo in entrata al centro di raccolta è effettuata utilizzando il modulo CR1 riportato in allegato.

5. *Latte venduto e sua destinazione.*

Il presente paragrafo deve riportare le modalità di gestione delle attività di consegna del latte crudo dal centro di raccolta agli stabilimenti di trattamento che producono latte fresco o ad altri operatori della filiera del latte fresco al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto.

Traccia per la compilazione.

Il centro di raccolta utilizza per la consegna del latte crudo agli stabilimenti di trattamento del latte automezzi propri con dipendenti e automezzi in conto terzi. All'atto della spedizione il centro di raccolta provvede alla registrazione, per ciascuna cisterna di latte crudo in uscita dallo stabilimento, del/dei serbatoi di stoccaggio di provenienza del latte e della quantità caricata; per la registrazione è utilizzato il modello CR2 riportato in allegato.

All'atto della spedizione, il centro di raccolta archivia e conserva i documenti di trasporto assicurandosi che questi contengano almeno la data di consegna, l'identificazione del fornitore, l'identificazione dell'automezzo utilizzato, l'identificazione e la firma del trasportatore, una chiara identificazione commerciale del latte crudo (conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, BIO, etc.) e la quantità consegnata.

In aggiunta alle informazioni contenute nel documento di trasporto lo stabilimento rilascia una apposita dichiarazione in cui è riportato il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di provenienza del latte.

6. *Allegati.*

Modulo CR1: Stoccaggio del latte crudo in entrata.

Modulo CR2: Carico e spedizione del latte crudo.

Modulo CR1 Stoccaggio del latte crudo in entrata

Data di scarico	Identificazione della fornitura (Giro di raccolta, DDT...)	Tipologia di latte (D.P.R. 54/97, BIO...)	Quantità scaricata	Serbatoio/i di stoccaggio	Firma

Modulo CR2: Carico e spedizione del latte crudo

Data di carico	DDT	Tipologia di latte (D.P.R. 54/97, BIO...)	Quantità caricata	Serbatoio/i di provenienza	Firma

Manuale aziendale
di cui al comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE SPECIALE

Sezione 4 - Centro di standardizzazione

Azienda ....

Data di emissione ....

Data ultima revisione ....

Il legale rappresentante (Firma) ....

N. Pagine complessivo ....

INDICE

———

1. *Finalità.*

Il Manuale deve descrivere le attività del centro di standardizzazione, relativamente al percorso produttivo del latte, richiamate nell'allegato del decreto ministeriale 27 maggio 2004 a partire dall'acquisto del latte crudo attraverso le fasi di stoccaggio e standardizzazione fino alla spedizione e consegna del latte crudo ad altri operatori della filiera del latte fresco.

Traccia per la compilazione.

Il Manuale del centro di standardizzazione................................ con sede legale in ...., identificato con bollo CEE n. .... descrive il sistema di rintracciabilità attuato per assolvere agli obblighi del decreto ministeriale 27 maggio 2004 al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore. Il manuale si applica alle fasi di ricevimento, stoccaggio, standardizzazione e spedizione del latte crudo destinato all'ottenimento di latte fresco.

Le attività di cui si garantisce la rintracciabilità sono:

l'identificazione del fornitore del latte crudo ivi compresa la/le province italiane in cui sono ubicati gli allevamenti di provenienza o la/le nazioni di provenienza del latte crudo extranazionale;

il trasporto per la consegna del latte crudo;

il trattamento di standardizzazione;

lo stoccaggio del latte crudo;

la vendita del latte e la sua destinazione.

2. *Descrizione del centro di standardizzazione.*

Il presente paragrafo deve descrivere le strutture e il sistema gestionale attraverso cui opera il centro di standardizzazione per gli aspetti che possono avere un'influenza sulla rintracciabilità del latte crudo quali le dotazioni impiantistiche (serbatoi di stoccaggio del latte crudo, impianti di standardizzazione) la dotazione propria di automezzi per la raccolta o consegna del latte crudo o l'eventuale utilizzazione di fornitori di servizi per lo svolgimento di tale attività. Per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche e strutturali e agli aspetti gestionali che sono già stati descritti in altri manuali e/o procedure previste da altre normative nel presente Manuale ci si può limitare a farne riferimento rimandando agli stessi.

Traccia per la compilazione.

L'Azienda acquista le seguenti tipologie di latte crudo:

latte crudo direttamente da allevamenti situati sul territorio italiano;

latte crudo da aziende primi acquirenti;

latte crudo da centri di raccolta nazionali ed esteri;

latte crudo da agricoltura biologica;

altro ....

Per il latte crudo acquistato direttamente da allevamenti, l'Azienda svolge l'attività di raccolta latte tramite n. .... automezzi di proprietà della stessa e l'attività di raccolta è svolta da dipendenti; in aggiunta alle raccolte svolte attraverso automezzi e propri, altre n. .... raccolte sono affidate a fornitori di servizi che svolgono attività di trasporto conto terzi.

L'Azienda ritira le seguenti tipologie di latte:

latte in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;

latte da agricoltura biologica;

altro latte conforme.

Il latte in deroga viene ceduto prevalentemente a:

n. .... caseifici (nomi dei caseifici ....) per la produzione di formaggi con stagionatura superiore a sessanta gg.;

n. .... stabilimenti di trattamento e/o trasformazione del latte (nomi degli stabilimenti ....) per il restante latte.

La azienda non svolge altre attività connesse alla lavorazione del latte.

La dotazione strutturale del centro di standardizzazione è descritta nella planimetria allegata al Manuale nel quale sono evidenziati e identificati univocamente (con un numero progressivo) i serbatoi di stoccaggio del latte crudo, gli impianti di standardizzazione del latte e i serbatoi del latte standardizzato riportando una legenda sulla planimetria stessa o in un suo documento allegato; il numero corrispondente viene apposto sulle attrezzature identificate in planimetria.

3. *Provenienza del latte crudo acquistato.*

Nel presente paragrafo deve essere descritta l'attività del centro di standardizzazione relativamente alla registrazione dei dati di rintracciabilità necessari ad assicurare che sia possibile risalire alla provenienza del latte crudo conferito/acquistato identificando i fornitori di latte e la provincia in cui sono ubicati gli allevamenti di origine del latte crudo o, nel caso di acquisto di latte di provenienza extranazionale, identificando i fornitori e la nazione in cui sono ubicati gli allevamenti di origine del latte.

Traccia per la compilazione.

Il centro di standardizzazione assicura la capacità di identificare la provenienza del latte crudo acquistato come segue:

1. latte crudo raccolto presso gli allevamenti di produzione direttamente dal centro di standardizzazione: viene garantita l'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 119/2003 e dal D.M. 31 luglio 2003 per i primi acquirenti.

2. latte crudo acquistato presso primi acquirenti: viene garantita dal ritiro di copia del registro di raccolta latte previsto dalla L. n. 119/2003 e dal D.M. 31 luglio 2003;

3. latte crudo acquistato presso altri centri ....

Il centro di standardizzazione archivia e conserva i documenti di trasporto che devono contenere la data di consegna, l'identificazione del fornitore, l'identificazione dell'automezzo utilizzato, l'identificazione e la firma del trasportatore, una chiara identificazione commerciale del latte crudo (conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, AQ, BIO) e la quantità consegnata ....

In aggiunta alle informazioni contenute nel documento di trasporto il centro di standardizzazione richiede una apposita dichiarazione da parte del fornitore in cui è riportato il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di provenienza del latte.

4. *Stoccaggio del latte crudo in entrata al centro di standardizzazione.*

Nel presente paragrafo devono essere descritte le modalità di registrazione necessarie ad assicurare l'identificazione del/dei serbatoio/serbatoi nei quali viene stoccata ciascuna fornitura di latte crudo acquistato dal centro di standardizzazione.

Traccia per la compilazione.

Il centro di standardizzazione assicura la rintracciabilità del latte crudo nelle fasi di stoccaggio del latte acquistato tramite la registrazione, per ogni cisterna di latte crudo in entrata, su apposito registro di carico delle seguenti informazioni:

data di scarico della cisterna;

identificazione del fornitore e/o della fornitura (n. giro di raccolta, DDT ecc.) nel caso di raccolte svolte direttamente dal centro di standardizzazione o di più forniture quotidiane provenienti dal medesimo fornitore;

tipologia di latte (conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, AQ, BIO);

quantità consegnata;

serbatoio di stoccaggio in cui il latte crudo è stato immagazzinato.

La registrazione delle attività di stoccaggio del latte crudo in entrata al centro di standardizzazione è effettuata utilizzando il modulo CS1 riportato in allegato.

5. *Trattamento di standardizzazione.*

Nel presente paragrafo devono essere descritte le modalità di registrazione necessarie ad assicurare l'identificazione del/dei serbatoio/serbatoi di provenienza del latte crudo sottoposto ai trattamenti di standardizzazione, del/dei serbatoio/serbatoi di destinazione del latte standardizzato, nonché del trattamento di standardizzazione applicato e del destino/provenienza dei componenti naturali del latte sottratti/aggiunti.

Traccia per la compilazione.

La rintracciabilità dell'attività di standardizzazione del latte crudo avviene mediante la registrazione, per ogni lotto di produzione di latte standardizzato delle seguenti informazioni:

data del trattamento di standardizzazione;

serbatoio di provenienza del latte crudo;

quantità di latte standardizzato;

tipologia di trattamento di standardizzazione (aggiunta o sottrazione di materia grassa);

provenienza o destinazione dei costituenti naturali aggiunti/sottratti (materia grassa proveniente da scrematura latte conforme D.P.R. n. 54/1997 serbatoio .... , materia grassa proveniente da scrematura latte BIO serbatoio .... ; materia grassa destinata a burrificazione serbatoio .... ecc.);

serbatoio di destinazione del latte standardizzato.

La registrazione delle attività di standardizzazione effettuata utilizzando il Modulo C3 riportato in allegato.

6. *Latte venduto e sua destinazione.*

Il presente paragrafo deve riportare le modalità di gestione delle attività di consegna del latte crudo dal centro di standardizzazione agli stabilimenti di trattamento che producono latte fresco o ad altri operatori della filiera del latte fresco al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto.

Traccia per la compilazione.

Il centro di standardizzazione utilizza per la consegna del latte crudo agli stabilimenti di trattamento del latte automezzi propri e automezzi in conto terzi. All'atto della spedizione il centro di standardizzazione provvede alla registrazione, per ciascuna cisterna di latte crudo in uscita dal centro di standardizzazione, del/dei serbatoi di stoccaggio di provenienza del latte e della quantità caricata; per la registrazione è utilizzato il modello CS2 riportato in allegato.

All'atto della spedizione, il centro di standardizzazione archivia e conserva i documenti di trasporto assicurandosi che questi contengano almeno la data di spedizione, l'identificazione del destinatario, l'identificazione dell'automezzo utilizzato, l'identificazione e la firma del trasportatore, una chiara identificazione commerciale del latte crudo (conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, BIO, Intero, Parzialmente Scremato, Scremato) e la quantità consegnata.

In aggiunta alle informazioni contenute nel documento di trasporto il centro di standardizzazione rilascia una apposita dichiarazione in cui è riportato il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di provenienza del latte.

7. *Allegati.*

Modulo CS1 Stoccaggio del latte crudo in entrata;

Modulo CS2 Carico e spedizione del latte crudo standardizzato;

Modulo CS3 Standardizzazione del latte crudo.

Modulo CS1 Stoccaggio del latte crudo in entrata

Data di scarico	Identificazione della fornitura (Giro di raccolta, DDT…)	Tipologia di latte (D.P.R. 54/97, BIO…)	Quantità scaricata	Serbatoio/i di stoccaggio	Firma

Modulo CS2 Carico e spedizione del latte crudo standardizzato;

Data di carico	DDT	Tipologia di latte (D.P.R. 54/97, BIO...) (Intero, P.S., Scremato ecc...)	Quantità caricata	Serbatoio di provenienza	Firma

Modulo CS3 Standardizzazione del latte crudo

Data delle operazioni di standardizzazione	**Serbatoio/i di provenienza**	**Quantità utilizzata**	**Tipologia di latte utilizzata (DPR 54, BIO...)**	**Tipologia di trattamento di standardizzazione**	**Serbatoio/i di destinazione del latte standardizzato**	**Firma**

Manuale aziendale
di cui al comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE SPECIALE

Sezione 5 - Trasportatore

Azienda ....

Data di emissione ....

Data ultima revisione ....

Il legale rappresentante (Firma) ....

N. Pagine complessivo ....

INDICE

---

1. *Finalità.*

Il Manuale deve descrivere le attivita del trasportatore lungo tutta la filiera produttiva del latte crudo per le attività richiamate nell'allegato del decreto ministeriale 27 maggio 2004.

Traccia per la compilazione.

Il Manuale del trasportatore....................................... con sede legale in .... Partita IVA .... , descrive il sistema di rintracciabilità attuato per assolvere agli obblighi del decreto ministeriale 27 maggio 2004 al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore. Il manuale si applica alle fasi di ritiro del latte dagli allevamenti di produzione e ad ogni fase successiva in cui esista un trasporto di latte crudo - destinato all'ottenimento di latte alimentare vaccino fresco di cui alla normativa nazionale e comunitaria vigente - tra un operatore e un altro della filiera.

La rintracciabilità del latte crudo è garantita tramite l'identificazione:

1. della provenienza del latte raccolto o trasportato;

2. degli automezzi impiegati per il trasporto del latte;

3. della destinazione del latte consegnato.

2. *Descrizione dell'azienda.*

Il presente paragrafo deve descrivere le attrezzature e il sistema gestionale attraverso cui opera il trasportatore per gli aspetti che possono avere un'influenza sulla rintracciabilità del latte quali la dotazione di automezzi per la raccolta ed il trasporto del latte, la quantità di latte, i principali operatori da cui il latte viene raccolto o a cui il latte viene consegnato, le tipologie di latte commercializzato, nonché il destino commerciale del latte. Per quanto riguarda le dotazioni e gli aspetti gestionali che sono già stati descritti in altri manuali e/o procedure previste da altre normative nel presente Manuale ci si può limitare a farne riferimento rimandando agli stessi.

Traccia per la compilazione.

L'Azienda svolge attività di trasporto di latte crudo destinato alla produzione di latte fresco. L'Azienda svolge prevalentemente le seguenti attività:

raccolta di latte direttamente dagli allevamenti di produzione per i quali risulta primo acquirente;

raccolta di latte per conto di primi acquirenti;

trasporto di latte per conto terzi.

L'Azienda svolge l'attività di raccolta/trasporto latte tramite n. .... automezzi di proprietà della stessa;

l'attività di raccolta è svolta da dipendenti.

L'Azienda ha elaborato e mantiene aggiornato un elenco del parco automezzi nel quale sono riportati almeno targa e capacità del veicolo.

3. *Provenienza del latte crudo acquistato.*

Nel presente paragrafo deve essere descritta l'attività dell'azienda relativamente alla registrazione dei dati di rintracciabilità necessari ad assicurare che sia possibile risalire alla provenienza del latte crudo acquistato.

Traccia per la compilazione.

L'azienda assicura la registrazione dei dati di identificazione e rintracciabilità del latte crudo acquistato tramite l'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 119/2003 e dal D.M. 31 luglio 2003.

4. *Automezzi utilizzati per il trasporto del latte.*

Nel presente paragrafo deve essere descritta l'attività dell'azienda relativamente alla registrazione dei dati necessari ad assicurare che sia possibile risalire identificazione degli automezzi utilizzati per il trasporto del latte crudo.

Traccia per la compilazione.

L'azienda assicura la registrazione dei dati relativi alla identificazione degli automezzi utilizzati per il trasporto del latte crudo:

nel caso di raccolta direttamente dagli allevamenti di produzione del latte tramite l'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003. A tal fine l'azienda registra sul registro di raccolta la targa dell'automezzo utilizzato;

nel caso di trasporti di latte crudo tra centri di raccolta, centri di standardizzazione e stabilimenti di trattamento l'azienda provvede a registrare sui documenti di trasporto la targa o le targhe (in caso di motrice e rimorchio) degli automezzi utilizzati per il trasporto.

5. *Destinazione del latte.*

Il presente paragrafo deve riportare le modalità di gestione delle attività di consegna del latte crudo ai centri di raccolta e standardizzazione o agli stabilimenti di trattamento al fine di assicurare la registrazione dei dati necessari a garantire la rintracciabilità del latte crudo commercializzato dal primo acquirente.

Traccia per la compilazione.

L'azienda assicura la rintracciabilità del latte crudo consegnato ai centri di raccolta e standardizzazione o agli stabilimenti di trattamento mediante la registrazione delle seguenti informazioni:

1. nel caso in cui il trasportatore svolga attività di raccolta del latte direttamente dagli allevamenti di produzione le registrazioni sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla L. n. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003;

2. nel caso di trasporti di latte crudo tra centri di raccolta, centri di standardizzazione e stabilimenti di trattamento il trasportatore provvede consegnare al destinatario i documenti di trasporto forniti dal mittente.

Manuale aziendale
di cui al comma 4, art. 5, del D.M. 27 maggio 2004

PARTE SPECIALE

Sezione 6 - Stabilimento di trattamento

Azienda ....

Data di emissione ....

Data ultima revisione ....

Il legale rappresentante (Firma) ....

N. Pagine complessivo ....

INDICE

---

1. *Finalità.*

Il Manuale deve descrivere le attività dello stabilimento di trattamento, relativamente al percorso produttivo del latte, richiamate nell'allegato del decreto ministeriale 27 maggio 2004 a partire dall'acquisto del latte crudo attraverso le fosi di stoccaggio, trattamento e confezionamento fino alla spedizione e consegna del prodotto finito presso il centro primario di distribuzione/commercializzazione.

Traccia per la compilazione.

Il Manuale dello stabilimento .... con sede legale in .... , identificato con bollo CEE n. .... descrive il sistema di rintracciabilità attuato per assolvere agli obblighi del decreto ministeriale 27 maggio 2004 al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore. Il manuale si applica alle fasi di lavorazione del latte destinato all'ottenimento di latte fresco.

Le attività di cui si garantisce la rintracciabilità sono:

l'identificazione del fornitore del latte crudo ivi compresa la/le province italiane in cui sono ubicati gli allevamenti di provenienza o la/le nazioni di provenienza del latte crudo extranazionale;

l'identificazione del trasportatore e dell'automezzo utilizzato per la consegna del latte crudo;

lo stoccaggio del latte crudo;

il trattamento di pastorizzazione applicato al latte crudo;

lo stoccaggio del latte pastorizzato;

il confezionamento;

la distribuzione/consegna del prodotto confezionato.

2. *Descrizione dello stabilimento di trattamento.*

Il presente paragrafo deve descrivere le strutture e il sistema gestionale attraverso cui opera lo stabilimento per gli aspetti che possono avere un'influenza sulla rintracciabilità del latte fresco quali le dotazioni strutturali ed impiantistiche (serbatoi di stoccaggio del latte crudo e del latte pastorizzato, linee di trattamento, linee di confezionamento) la dotazione propria di automezzi per la distribuzione del latte fresco o l'eventuale utilizzazione di terzisti per lo svolgimento di tale attività. Devono anche essere descritte le diverse tipologie di latte fresco immesse in commercio e le principali fonti di approvvigionamento della materia prima. Per quanto attiene alle dotazioni impiantistiche, strutturali e agli aspetti gestionali che sono stati descritti in altri annuali e/o procedure previste da altre normative nel presente Manuale ci si può limitare a farne riferimento rimandando agli stessi.

Traccia per la compilazione.

L'Azienda acquista le seguenti tipologie di latte crudo:

latte crudo direttamente da allevamenti situati sul territorio italiano;

latte crudo da aziende primi acquirenti;

latte crudo da centri di raccolta nazionali ed esteri;

latte crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;

latte crudo da agricoltura biologica.

Il latte crudo conferito/acquistato viene utilizzato per la produzione di:

latte fresco pastorizzato;

latte fresco pastorizzato di alta qualità;

latte fresco pastorizzato da agricoltura biologica;

altro latte fresco (specificare).

La dotazione strutturale dello stabilimento è descritta nella planimetria allegata al manuale nel quale sono evidenziati e identificati univocamente i serbatoi di stoccaggio del latte crudo, i serbatoi di stoccaggio del latte pastorizzato, gli impianti di trattamento termico e gli impianti di confezionamento riportando una legenda sulla planimetria stessa o in un suo documento allegato; il numero corrispondente viene apposto sulle attrezzature identificate in planimetria.

3. *Provenienza del latte crudo acquistato per la produzione di latte fresco e identificazione del trasportatore e dell'automezzo del latte in ingresso allo stabilimento.*

Nel presente paragrafo deve essere descritta l'attività dello stabilimento relativamente alla registrazione dei dati di rintracciabilità necessari ad assicurare che sia possibile risalire alla provenienza del latte crudo conferito/acquistato identificando i fornitori di latte e la provincia in cui sono ubicati gli allevamenti di origine del latte crudo o, nel caso di acquisto di latte di provenienza extranazionale, identificando i fornitori e la nazione in cui sono ubicati gli allevamenti di origine del latte.

Traccia per la compilazione.

Lo stabilimento assicura la capacità di identificare la provenienza del latte crudo acquistato come segue:

1. latte crudo raccolto presso gli allevamenti di produzione direttamente dallo stabilimento: viene garantita dall'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003 per i primi acquirenti;

2. latte crudo acquistato da primi acquirenti: viene garantita dall'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 119/2003 e dal decreto ministeriale 31 luglio 2003;

3. latte crudo acquistato da centri di raccolta e centri di standardizzazione: lo stabilimento archivia e conserva i documenti di trasporto che devono contenere la data di consegna, l'identificazione del fornitore, l'identificazione dell'automezzo utilizzato, l'identificazione e la firma del trasportatore, una chiara identificazione commerciale del latte crudo (es. conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, AQ, BIO) e la quantità consegnata;

4. in aggiunta ai documenti commerciali lo stabilimento richiede una apposita dichiarazione da parte del fornitore in cui è riportato il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di provenienza del latte.

4. *Stoccaggio del latte crudo in entrata allo stabilimento.*

Nel presente paragrafo devono essere descritte le modalità di registrazione necessarie ad assicurare l'identificazione del/dei serbatoio/serbatoi nei quali viene stoccata ciascuna fornitura di latte crudo acquistato dallo stabihiniento; nel caso in cui lo stabilimento non effettui lo stoccaggio del latte crudo acquistato ma lo invii direttamente al trattamento termico la documentazione di questa fase può essere tralasciata. Il manuale di rintracciabilità dovrà essere adeguato di conseguenza.

Traccia per la compilazione.

Lo stabilimento assicura la rintracciabilità del latte crudo nelle fasi di stoccaggio del latte acquistato tramite la registrazione, per ogni cisterna di latte crudo in entrata allo stabilimento, su apposito registro di carico delle seguenti informazioni:

1. data di scarico della cisterna;

2. identificazione del fornitore e/o della fornitura (es. n. giro di raccolta, DDT ecc.) nel caso di raccolte svolte direttamente dallo stabilimento o di più forniture quotidiane provenienti dal medesimo fornitore;

3. tipologia di latte (es. conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, AQ, BIO);

4. quantità consegnata;

5. serbatoio di stoccaggio in cui il latte crudo è stato immagazzinato.

La registrazione delle attività di stoccaggio del latte crudo in entrata allo stabilimento è effettuata utilizzando il modulo S1 riportato in allegato.

5. *Pastorizzazione e stoccaggio del latte pastorizzato.*

Nel presente paragrafo devono essere descritte le modalità di registrazione necessarie ad assicurare l'identificazione del/dei serbatoio/serbatoi di provenienza del latte crudo utilizzato per la produzione di latte fresco. Nel Manuale di rintracciabilità devono anche essere inserite le modalità di registrazione necessarie a dare evidenza delle condizioni (tempo/temperatura) del trattamento termico subito dal latte crudo e l'orario di pastorizzazione. Infine il paragrafo deve descrivere le modalità di registrazione per l'identificazione del serbatoio di destinazione del latte pastorizzato qualora lo stesso non venga avviato direttamente al confezionaniento dopo il trattamento termico.

Traccia per la compilazione.

Lo stabilimento dispone di n. .... pastorizzatori identificati come P1 e P2, ecc. che hanno una portata di .... L/h.

La rintracciabilità delle attività di pastorizzazione e di stoccaggio del latte pastorizzato avviene mediante la registrazione di:

data di pastorizzazione;

2. serbatoio di provenienza del latte crudo;

quantità di latte pastorizzato;

il pastorizzatore utilizzato (P1, P2 ... se sono presenti più pastorizzatori);

orario di inizio della pastorizzazione;

orario di fine della pastorizzazione;

serbatoio di destinazione del latte pastorizzato;

riferimento ai parametri di pastorizzazione.

Le registrazioni dei dati sono effettuate sul modulo S2 riportato in allegato. I riferimenti ai parametri di pastorizzazioni collegano il lotto di latte lavorate alle informazioni registrate sui tracciati termografici.

6. *Linea di confezionamento e latte fresco confezionato.*

Nel presente paragrafo devono essere descritte le modalità di registrazione necessarie ad assicurare l'identificazione del/dei serbatoio/serbatoi di provenienza del latte pastorizzato e delle linee di confezionamento utilizzate per la produzione di latte fresco. Devono anche essere inserite le modalità di registrazione necessarie a dare evidenza delle tipologie di latte fresco confezionato e delle relative quantità.

Traccia per la compilazione.

Lo stabilimento dispone di n. .... linee di confezionamento che sono utilizzate per la produzione di latte fresco; il latte fresco viene confezionato nei formati e tipologie di seguito elencati: .... (elencare le tipologie di confezioni) ....

La rintracciabilità delle attività di confezionamento del latte pastorizzato avviene mediante la registrazione, per ogni lotto di produzione, sul modulo S3, riportato in allegato, delle seguenti informazioni:

data del confezionamento;

tipologia di latte fresco confezionato;

serbatoio di provenienza del latte pastorizzato;

quantità totale di latte fresco confezionato;

numero di pezzi, tipologia e formato;

linea di confezionamento utilizzata.

Su ciascuna confezione viene riportata la data di scadenza del prodotto (che può costituire anche l'identificativo del lotto) e il riferimento territoriale a cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.

7. *Latte confezionato e sua prima destinazione.*

Il presente paragrafo deve riportare le modalità di gestione delle attività di distribuzione del latte fresco dallo stabilimento di produzione al centro primario di distribuzione/commercializzazione al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto immesso in commercio.

Traccia per la compilazione.

Lo stabilimento utilizza per la distribuzione primaria del latte automezzi propri e automezzi in conto terzi. Lo stabilimento distribuisce il latte fresco prodotto nella stessa giornata di produzione (oppure: nella giornata successiva alla produzione); lo stabilimento pertanto non inserisce di consuetudine il lotto di produzione del latte fresco sul documento di trasporto del latte. Qualora avvenga una spedizione di latte non prodotto nella medesima giornata lo stabilimento provvederà a registrare il lotto di produzione sul documento di trasporto.

In ogni caso lo stabilimento inserisce nei documenti di trasporto le seguenti informazioni:

data della spedizione del latte fresco;

destinatario;

tipologia di latte fresco spedito, formato, quantità e lotto di produzione (se diverso dalla giornata di spedizione);

identificazione del trasportatore;

targa dell'automezzo.

8. *Allegati.*

Modulo S1 Stoccaggio del latte crudo in entrata;

Modulo S2 Pastorizzazione del latte crudo;

Modulo S3 Confezionamento del latte fresco.

Modulo S2 Pastorizzazione del latte crudo

Data del trattamento di pastorizzazione	Serbatoio/i di provenienza	Quantità di latte pastorizzata	Tipologia di latte pastorizzata	Pastorizzatore utilizzato (P1, P2, ...Pn)	Orario di inizio pastorizzazione	Orario di fine pastorizzazione	Serbatoio/i di destinazione del latte pastorizzato	Firma

Modulo S3 Confezionamento del latte fresco

Data del Confezionamento	Serbatoio/i di provenienza	Tipologia di latte fresco confezionato	Linea di confezionamento utilizzata (L1, L2, ...Ln)	Quantità di latte confezionata	N° pezzi prodotti	Formato	Firma

ALLEGATO *B*

A. Gli allevamenti sono obbligati a identificare, documentare e registrare il latte venduto e la sua prima destinazione.

B. I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:

1. la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;

2. il trasportatore e l'automezzo;

3. il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica l'identificazione della provenienza deve estendersi fino agli allevamenti di origine.

Il primo acquirente, nel caso in cui svolga anche attività di centro di raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento di trattamento, deve applicare quanto previsto dagli specifici paragrafi successivi.

C. I centri di raccolta sono obbligati a identificare e registrare:

1. la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;

2. il trasportatore e automezzo;

3. il latte immagazzinato;

4. il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale.

Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica l'identificazione della provenienza deve estendersi fino agli allevamenti di origine.

D. I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e a registrare l'identificazione:

1. della provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;

2. del trasportatore e automezzo;

3. del latte immagazzinato;

4. del trattamento di standardizzazione;

5. degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e della loro provenienza;

6. degli eventuali costituenti naturali del latte sottratti e della loro destinazione;

7. del latte standardizzato immagazzinato;

8. del latte venduto e della sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale.

E. I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:

1. la provenienza del latte raccolto e/o trasportato specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;

2. gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;

3. la destinazione del latte consegnato specificando il/i destinatario/i e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale.

Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica l'identificazione della provenienza deve estendersi fino agli allevamenti di origine.

F. Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare:

1. la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato da certificazione rilasciata dall'organismo autorizzato che ha effettuato il controllo;

2. il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;

3. il latte immagazzinato;

4. il trattamento termico impiegato;

5. l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;

6. il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;

7. la linea di confezionamento;

8. il latte confezionato;

9. il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato;

10. la sua prima destinazione.

G. Gli stabilimenti di trattamento devono indicare nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.

Tale riferimento può ascriversi alle due seguenti diciture:

A. «Zona di mungitura» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:

*a)*il comune, la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea) ovvero:

b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese U.E.;

c) «UE», nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri comunitari;

B. «Provenienza del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:

a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea) in alternativa è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero

b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE;

c) «UE», nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri comunitari;

d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra Unione europea o solo da Paesi extra Unione europea.

Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in etichetta è consentito per le indicazioni di cui alle precedenti lettere A.a. A.b, B.b.

05A00531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Programma triennale di edilizia penitenziaria 2004-2006 del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti ai sensi dell'articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 51/04)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione — nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali — dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 36, con la quale questo Comitato si è espresso sul programma triennale 2003-2005;

Vista la nota n. 089074-2004 del 18 maggio 2004, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto e l'elenco annuale dei lavori per il 2004;

Rilevato che detti documenti programmatici sono stati redatti prima che intervenisse il riparto dei Fondi unici per gli investimenti istituiti nello stato di previsione dei Ministeri ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Rilevato che, in fase istruttoria, il citato Ministero ha presentato un'edizione aggiornata del programma, nella quale l'elenco degli interventi da effettuare nel 2004 risulta ridimensionato in relazione alla minore entrata di risorse assegnate rispetto alle previsioni originarie;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economica e finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che i recenti documenti di programmazione economica e finanziaria tracciano, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso alla tecnica del project financing e la destinazione di una quota predeterminata delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Considerato che il programma all'esame non è corredato dalla relazione prevista nella menzionata delibera n. 36/2003 e che, stante il periodo ormai avanzato in cui il medesimo viene valutato, appare opportuno soprassedere alla formulazione di specifiche raccomandazioni per il prosieguo dell'attività programmatoria del Dipartimento interessato, rinviando all'esame dell'aggiornamento del programma stesso una valutazione più complessiva dell'attività relativa al settore;

Prende atto:

che il programma triennale di edilizia penitenziaria 2004-2006 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che per altro non risulta elaborato secondo la modulistica del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 21 giugno 2000 e che non è corredato del provvedimento di approvazione dell'amministrazione proponente, costituisce l'aggiornamento del programma 2003-2005 e, nella versione aggiornata di cui in premessa, comporta un costo complessivo di 214.425.557 euro nel triennio;

che il suddetto programma riguarda interventi di diverse tipologie da effettuare sugli edifici penitenziari o comunque destinati alle attività dell'Amministrazione penitenziaria e che in particolare sono previste prevalentemente misure di manutenzione e recupero, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alla normativa vigente, in linea con le priorità indicate all'art. 14 della legge n. 109/1994;

che il programma risulta corredato dall'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2004 per un importo totale di 48.400.000 euro, lavori il cui onere si prevede venga coperto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del predetto Ministero (capitoli 7300 e 7303);

che, per le annualità successive, sono previsti lavori per importi superiori, stante la particolare situazione degli istituti penitenziari, siti in parte in edifici vetusti, in relazione alle esigenze per la sicurezza;

che il programma in questione, considerata la finalità essenzialmente manutentoria degli interventi previsti, non ipotizza, quantomeno esplicitamente, il coinvolgimento di capitali privati;

che anche le indicazioni sulla quota di risorse ordinarie da destinare al Mezzogiorno trovano limitata applicabilità al programma suddetto, in considerazione della destinazione degli immobili interessati e della tipologia di interventi previsti, e che comunque il programma medesimo riguarda interventi localizzati nel Mezzogiorno per oltre il 35%, mentre la percentuale si attesta a circa il 40% per gli interventi di cui all'elenco 2004;

che non sono comunque rilevabili specifici elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale di edilizia penitenziaria 2004-2006 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che per le annualità successive alla prima il programma verrà attuato nei limiti degli effettivi stanziamenti. Il Ministero provvederà ad includere gli interventi stralciati in una lista di «scorrimento», finanziabile in prosieguo con le eventuali economie o con altre disponibilità sopravvenute, curando di lasciare inalterata, per quanto possibile, l'attuale percentuale di riparto tra le varie macroaree.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARI

05A00861

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche: Grandi Stazioni: infrastrutture complementari - Sistema di videosorveglianza (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 44/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13, tra l'altro, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi sulle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Mestre e Verona;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 14 marzo 2003, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/2003 S.O. n. 109), con la quale questo Comitato ha approvato il programma «Grandi Stazioni» e più specificatamente ha approvato i progetti definitivi relativi all'adeguamento funzionale degli «edifici di stazione» (che mirano a riqualificare detti edifici, con precipuo riferimento ad impianti, strutture, coperture e rifiniture interne) e i progetti preliminari delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione», relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma (Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la nota 23 febbraio 2004, n. 95, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria su «Sistemi urbani: stazioni ferroviarie di Bari C.le, Bologna C.le, Firenze S.M. Novella, Genova Brignole, Genova P.P., Milano C.le, Napoli C.le, Palermo C.le, Roma Termini, Torino P.N., Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Verona P.N. - infrastrutture complementari: sistema integrato di videosorveglianza e sistema centralizzato di videosorveglianza», proponendo l'approvazione del progetto definitivo delle opere;

Tenuto conto che agli interventi di cui ai menzionati progetti preliminari, ai sensi della citata delibera n. 143/2002, è stato assegnato il CUP B11H03000180008;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il soggetto aggiudicatore del programma approvato con la citata delibera n. 10/2003 è stato individuato in Grandi Stazioni S.p.a.;

che la realizzazione del programma in questione è stata intrapresa mediante affidamento unitario a contraente generale ai sensi degli articoli 6 e 16, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

che i progetti preliminari delle infrastrutture complementari agli «edifici di stazione» riguardano gli interventi per la riqualificazione delle aree e delle infrastrutture complementari alle stazioni e comprendono la costruzione di parcheggi di varie tipologie (a raso, interrati, in edifici multipiano), la realizzazione di infrastrutture da destinare a servizi, la sistemazione di aree esterne, soprattutto in relazione all'interscambio con altri sistemi di trasporto pubblico e privato, e la creazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati a riqualificare i complessi di stazione sotto l'aspetto della sicurezza;

che i suddetti progetti preliminari comprendono la menzionata voce lavori per i sistemi di videosorveglianza integrata e di centralizzazione esclusivamente per le stazioni ricadenti in aree diverse dal Mezzogiorno e, in particolare, per le stazioni di Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova;

che gli interventi di videosorveglianza integrata relativi alle stazioni di Napoli centrale, Bari centrale, Palermo centrale, hanno formato oggetto di un accordo istituzionale sottoscritto dal Ministero dell'interno e da Grandi Stazioni S.p.a. nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, e che i relativi interventi sono stati già eseguiti e sono in corso le prove funzionali finali per la definitiva attivazione;

che, in relazione agli impianti di videosorveglianza e alla loro centralizzazione, Grandi Stazioni S.p.a. ha ritenuto opportuno, nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, procedere in proprio allo sviluppo del progetto definitivo, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti da parte del contraente generale, in considerazione della rilevanza di questi ultimi ai fini della pubblica sicurezza e della gestione complessiva degli edifici di stazione;

che gli interventi previsti possono essere distinti in tre grandi tipologie: «sistema di supervisione e controllo generale degli impianti» (con la funzione di controllare e supervisionare, per ciascuna stazione, i principali sottosistemi relativi alla sicurezza e al normale funzionamento degli impianti), «sottosistemi integrati: videosorveglianza integrata e automazione e controllo degli impianti» (sistemi che integrano e associano alcuni sottosistemi), «centralizzazione delle sale di controllo» (sistema di controllo centralizzato, ai fini della sicurezza, che fa capo alla stazione di Roma Termini);

che il progetto definitivo degli interventi di videosorveglianza integrata relativi ai complessi immobiliari di Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova e del sistema centralizzato di videosorveglianza è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore il 9 ottobre 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità istruttorie e approvative previste dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 190/2002;

che il suddetto progetto definitivo risulta integrato dalla relazione del progettista che ne attesta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 190/2002, la rispondenza al progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che, a motivo della particolare natura degli interventi inclusi nel progetto, non sono necessarie opere soggette ad autorizzazioni, permessi o nullaosta da parte di ulteriori amministrazioni o relative a soggetti gestori delle interferenze;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dei progetti preliminari delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione» è stato quantificato, nella richiamata delibera n. 10/2003, in 284.466.355 euro — di cui 260.810.000 assegnati, a carico delle risorse della legge n. 166/2002, con detta delibera, e 23.656.355 euro a carico di

Grandi Stazioni S.p.a. — e comprende il costo del progetto «sistema integrato di videosorveglianza e sistema centralizzato di videosorveglianza»;

che il costo del progetto delle opere del sistema integrato di videosorveglianza e sistema centralizzato di videosorveglianza viene ora indicato in 51.055.581 euro, di cui 4.721.449 euro per attività di ingegneria e 46.334.132 per lavori;

che il suddetto costo è in linea con i costi relativi alla videosorveglianza riportati nella delibera n. 10/2003 e va considerato nel più generale quadro economico relativo ai progetti preliminari approvati con la suddetta delibera, anche ai fini della verifica del limite di spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato il progetto definitivo del «sistema integrato di videosorveglianza» delle stazioni di Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova e «sistema centralizzato di videosorveglianza».

2. *Clausole finali.*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «sistema integrato di videosorveglianza» e del «sistema centralizzato di videosorveglianza», approvato con la presente delibera.

2.2. Il predetto Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio e ad assicurare un supporto adeguato a questo Comitato ai fini dell'assolvimento dei compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori previsti dalla più volte richiamata legge n. 443/2001, come modificata dalla legge n. 166/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di esame degli ulteriori interventi inseriti nei progetti definitivi delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione», provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria del complesso delle opere, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle opere strategiche non potrà superare quella indicata nella richiamata delibera n. 10/2003.

2.4. Il codice unico di progetto (CUP) dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 74

05A00916

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 dicembre 2004.

Autorizzazione alla società C.A.F. Artser S.r.l., in Varese, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa all'Albo dei C.A.F. - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che alla lettera *c)* individua, fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale, le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle Direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, nonché lo statuto ad esso allegato, del C.A.F. Artser S.r.l., con socio unico, redatto in data 30 settembre 2003 a rogito notaio dott. Bruno Volpe (n. 146.890 di repertorio e n. 13.882 di raccolta) registrato il 3 ottobre 2003 al n. 4250;

Visto che l'Associazione artigiani della provincia di Varese è socio unico della società C.A.F. Artser S.r.l., con socio unico;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato alla Associazione artigiani della provincia di Varese, con sede in Varese - viale

Milano n. 5, quale organizzazione aderente alla predetta Confederazione, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Visto che la Confederazione generale italiana dell'artigianato è associazione sindacale di categoria fra imprenditori costituita da oltre dieci anni e presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista l'istanza presentata in data 3 giugno 2004, con la quale la società Artser S.r.l., con socio unico, con sede in Varese, viale Milano n. 5, legalmente rappresentata dal sig. Giorgio Merletti, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la polizza di assicurazione n. 20955239 stipulata il 21 settembre 2004 con la AXA assicurazioni, con un massimale pari ad euro 1.033.000,00;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione, richiesta ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto n. 164/1999, allegata all'istanza, dalla quale risulta incaricato quale responsabile dell'assistenza fiscale il dott. Giulio Broggini, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, circoscrizione del tribunale di Varese, dal 9 marzo 2001, posizione n. 382;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sopracitata, per costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Decreta:

La società C.A.F. Artser S.r.l., con socio unico, con sede in Varese, viale Milano n. 5, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1, e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241/1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 novembre 2004

Il direttore regionale: ORSI

05A00924

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 gennaio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Abilify» (aripiprazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 2/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Abilify» (aripiprazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 25 febbraio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/276/002 28 compresse da 5 mg;

EU/1/04/276/007 28 compresse da 10 mg;

EU/1/04/276/012 28 compresse da 15 mg;

EU/1/04/276/017 28 compresse da 30 mg.

Titolare A.I.C.: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 6 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Abilify» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ABILIFY (aripiprazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 036582017/E (in base 10), 12WDN1 (in base 32);

28 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 036582029/E (in base 10), 12WDNF (in base 32);

28 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 036582031/E (in base 10), 12WDNH (in base 32);

28 compresse da 30 mg - A.I.C. n. 036582043/E (in base 10), 12WDNV (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Abilify» (aripiprazolo) è classificata come segue:

confezioni:

28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 036582017/E (in base 10), 12WDN1 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 138,63 euro;

28 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 036582029/E (in base 10), 12WDNF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 89,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 147,88 euro;

28 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 036582031/E (in base 10), 12WDNH (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 89,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 147,88 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 8,1 milioni di euro in prezzo al pubblico; in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico a recuperare, nei successivi sei mesi, l'eccedenza sul tetto.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale é inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A00906

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 gennaio 2005.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*); del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12113 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 24650 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 27094 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Viste le note prot. n. 5014 e n. 5274 datate rispettivamente 8 e 19 ottobre 2004, prot. n. 6619 del 21 dicembre 2004 e prot. n. 6902 del 12 gennaio 2005 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati *A* (già *B*) e *B* (già *A*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001.

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica degli allegati *A* (già *B*) e *B* (già *A*); facenti parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma - via Guruzian R. n. 9 - partita catastale 315260 - foglio 995 - subalterno 12 di cui alla pagina 225 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificata dal mappale 339.

l'unità immobiliare sita in Genova - via Solimano n. 52 - partita catastale 137367 - foglio 43 - subalterno 58 di cui alla pagina 284 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificata dal mappale 395 anziché 935.

Art. 2.

L'allegato *B* (già *A*) al decreto n. 33312 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in L'Aquila - corso Federico II n. 59 - partita catastale 5759 - foglio 101 - mappale 2914 - subalterni 19 di cui alla pagina 19 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono identificate dai subalterni 19, 35 e 36;

le unità immobiliari site in Roma - viale Angelico n. 84 - di cui alle pagine 31 e 32 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono identificate dal mappale 96 anziché 193.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il direttore dell'agenzia: SPITZ

05A00806

DECRETO 24 gennaio 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Viste le note prot. n. 5015 dell'8 ottobre 2004, prot. n. 5707 del 10 novembre 2004 e n. 6298 del 7 dicembre 2004 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38393 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Pescara - via Bologna n. 24/viaVenezia n. 49 - di cui alle pagine 8 e 9 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal foglio 23;

l'unità immobiliare sita in Pescara - via Bologna n. 24/via Venezia n. 49 - partita catastale 5931 - foglio 23 - mappale 595 - subalterno 22 di cui alla pagina 8 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è correttamente individuata senza l'indicazione del subalterno;

le unità immobiliari site in Pescara - via Bologna n. 24/via Venezia n. 49 - partita catastale 5931 - mappale 232 - subalterni 22 (duplicato ultime due righe) di cui alla pagina 9 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 8 e 11;

le unità immobiliari site in Genova - piazza Brignole n. 1 - partita catastale 25987 - foglio 106 - mappale 465 - subalterni 38 (duplicato) di cui alla pagina 67 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dai subalterni 38 e 39;

l'unità immobiliare sita in Genova - piazza Brignole n. 1 - partita catastale 25987 - foglio 106 - mappale 465 di cui alla pagina 66 - ultimo rigo del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal mappale 466 anziché 465 e dal subalterno 1 anziché dal subalterno A02;

l'unità immobiliare sita in Torino - via S. Teresa n. 19 ang. S. Francesco - partita catastale 20694 - mappale 5 di cui alla pagina 115 - rigo 13 - del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal foglio 195 e dal subalterno 7;

l'unità immobiliare sita in Torino - via S. Teresa n. 19 ang. S. Francesco - partita catastale 20694 - foglio 8 - mappale 5 senza indicazione del subalterno di cui alla pagina 115 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal foglio 195 anziché 8 e dal subalterno 41;

l'unità immobiliare sita in Torino - via S. Teresa n. 19 ang. S. Francesco - partita catastale 20694 - foglio 195 - mappale 5 senza indicazione del subalterno di cui alla pagina 115 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 42;

l'unità immobiliare sita in Torino - via S. Teresa n. 19 a ng. S. Francesco - partita catastale 20694 - foglio 195 - mappale 5 senza indicazione del subalterno di cui alla pagina 115 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 63;

l'unità immobiliare sita in Roma - largo San Carlo al Corso n. 112 - partita catastale 62368 - foglio 470 - mappale 160 di cui alla pagina 64 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è identificata dal subalterno 16 anziché dal subalterno 3.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il direttore dell'agenzia: SPITZ

05A00807

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico e approvazione dei relativi indirizzi e criteri sull'area di Porta Venezia sita nel comune di Milano, ai sensi della lettera *c)* del punto 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. 7 / 19219).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali, con verbale n. 3 del 27 novembre 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla Provincia di Milano, di cui alla lettera *c)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 42, ora lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area denominata «Porta Venezia» ubicata nel Comune di Milano ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

partendo dall'incrocio fra via Tadino e via Lazzaro Palazzi e proseguendo in senso orario, si percorre via Palazzi fino ad incrociare corso Buenos Aires attraversato il quale si prosegue lungo via Melzo fino all'incrocio con via Spallanzani che si segue fino all'incrocio con viale Regina Giovanna che si attraversa per seguire poi il perimetro di piazza Santa Francesca Romana, proseguendo fino all'incrocio con via Cadamosto, si percorre quindi quest'ultima fino a ricongiungersi col lato sud del perimetro del vincolo apposto con decreto ministeriale del 22 giugno 1965, seguendolo fino ad incrociare la via Ramazzini, per attraversare ancora viale Regina Giovanna e ricongiungersi a via Lambro, che si percorre fino ad incrociare la via Sirtori, da qui si segue il limite sud dei mappali 228 e 227 e quindi su viale Piave il perimetro ovest del mappale 227 per attraversare il viale stesso in corrispondenza del limite sud del mappale 190, si prosegue nella stessa direzione lambendo i limiti meridionali dei mappali 201, 203 e 197 per poi attraversare viale Majno congiungendosi al limite verso piazza Oberdan del vincolo apposto con decreto ministeriale 13 febbraio 1961, attraversato

corso Venezia si prosegue lambendo i giardini per attraversare i Bastioni di Porta Venezia in corrispondenza dell'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Tadino si segue quindi viale Vittorio Veneto fino all'incrocio con via Lecco e si percorre quest'ultima fino all'incrocio con via Panfilo Castaldi, si segue quindi questa, procedendo verso corso Buenos Aires, fine ad incrociare via Tadino seguendo la quale, procedendo verso viale Tunisia, ci si ricongiunge al punto di partenza.

I sedimi delle vie citate e gli affacci degli edifici su di esse, o parti di esse, sono da ritenersi inclusi nell'ambito assoggettato a tutela con le seguenti eccezioni:

via Frisi, via Lambro, via Vittorio Veneto (fra via Tadino e via Lecco), via Lecco (tratto fra via Vittorio Veneto e Panfilo Castaldi), via Panfilo Castaldi (tratto tra via Lecco e via Tadino), via Tadino (tratto fra via Panfilo Castaldi e via Lazzaro Palazzi) e via Cadamosto;

nei suddetti casi il perimetro dell'ambito assoggettato a tutela si appoggia al perimetro degli isolati inclusi nell'ambito stesso;

Riconosciuta l'opportunità di apposizione del vincolo per le motivazioni di seguito riportate:

nell'area sono rilevabili numerosi elementi di pregio fra cui, le essenze arboree ornamentali, gli edifici storici e le visuali paesistiche significative ed in particolare:

la consistente presenza arborea nella piazza Oberdan che prosegue .idealmente con i. filari di viale Piave e di via Vittorio Veneto;

gli edifici ai civici 8, 10 e 12 di piazza Oberdan che risalgono alla fine del 1700;

il tracciato di via Spallanzani lungo il quale, tra il 1810 ed il 1890, è sorto uno dei primi quartieri esterni alle mura spagnole; nel cortile del civico 10 è presente inoltre l'unico tratto ancora scoperto della Roggia Gerenzana che attraversa Milano dalla Martesana a Rogoredo;

la via Malpighi, caratterizzata dalla presenza di edifici in stile Liberty ed eclettici di grande pregio fra cui quelli progettati dall'architetto Giovanni Battista Bossi;

il complesso dell'albergo Diana con il suo giardino interno costruito nel 1908 in stile Liberty dall'architetto Manfredini;

gli edifici di fine ottocento presenti sulle vie Melzo, Frisi e Lambro che hanno conservato intatti i caratteri originari;

il significativo edificio Liberty (ex-cinema Dumont), sito all'angolo delle vie Frisi e Melzo, costruito nel 1910 dagli architetti Tettamanzi e Mainetti per ospitare uno dei primi cinematografi di Alano, oggi sede di una biblioteca rionale;

le tre scuderie della SAOM site in via Sirtori 26 e 32, di cui una ancora intatta al civico 32, con la sua struttura a due piani caratterizzata dalla presenza di colonne di granito al piano terreno e struttura a capriate in legno al primo piano;

il «tridente» di strade che connette viale Regina Giovanna con piazzale Lavater, felice esempio di impianto urbano ottocentesco nel quale la doppia alberata di via Pancaldo costituisce una presenza ambientale di particolare pregio.

Si ritiene pertanto opportuno assoggettare a tutela, l'ambito in considerazione dei significativi elementi architettonici, naturalistici e percettivi summenzionati e del riconoscimento dello stesso quale elemento di raccordo di una serie di scenari urbani di notevole valore paesaggistico, in tal senso la zona con i viali alberati, le macchie arboree, l'architettura ottocentesca degli edifici e gli importanti esempi dell'architettura liberty ad eclettica, caratterizzati da un assetto compositivo delle facciate concluso che comprende anche le coperture, concorre nel suo insieme a creare un unico «scenario» urbano articolato attorno all'area di Porta Venezia che è da ritenersi meritevole di tutela. Questo brano di città rappresenta infatti un felice esempio di stratificazione storica che documenta lo sviluppo di un'impianto urbano di rilevante interesse paesistico per complessità di elementi architettonici e naturali e qualità percettive;

Preso atto che nella medesima seduta la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le carattenstiche paesistiche peculiari dell'area:

Criteri generali.

Considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale di questo brano di paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti al fine di tutelare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive.

Tutti gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinarIa, dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.

Gli interventi a modifica delle coperture o dei piani terra dovranno inoltre rispettare gli specifici indirizzi sottoindicati.

Criteri per interventi su sottotetti e coperture.

Nella ipotesi in cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici.

Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminati o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, solo sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.

Allo stesso modo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.

In tutti gli altri casi, gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipo-morfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Gli interventi dovranno proporsi non come «aggiunte» superfetative o «sovrapposizioni» ma quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.

Criteri per interventi sui piani terra.

Gli interventi di trasformazione dei piani terra dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio, tenendo presente il rapporto con gli edifici contigui o prospicienti che partecipano alla definizione della stessa scena urbana e che intrattengono con l'edificio in oggetto evidenti e voluti rapporti formali.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e materiche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipo-morfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità delle facciate dagli spazi di uso pubblico e i rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Qualora gli interventi proposti alterino le luci esistenti dovranno comunque rispettare il rapporto base-altezza delle aperture originarie e i caratteri morfologici e stilistici del piano terra: materiali di finitura, eventuale presenza di marcapiani, portali, fregi o altri elementi decorativi.

Gli elementi innovativi del progetto dovranno comunque risultare coerenti per materiali e soluzioni tecniche con i caratteri materici e stilistici dell'edificio, con particolare attenzione alla scelta dei serramenti e delle finiture dei telai; Preso atto dell'avvenuta pubblicazione, del suddetto verbale n. 3 del 27 novembre 2002, all'Albo Pretorio in data 7 febbraio 2003 del Comune di Milano;

Considerato che a seguito di detta pubblicazione sono state presentate alla Regione le sotto elencate osservazioni e precisamente da parte di:

Comune di Milano (prot. reg. n. Z1.2003.0018920 del 24 aprile 2003);

C.A. Diffusione s.r.l. (prot. reg. n. Z1.2003.0024703 del 6 giugno 2003);

sig. Sacerdoti Michele (prot. reg. n. Z1.20033.0029501 del 9 luglio 2003);

Rilevato che le osservazioni del Comune di Milano segnalano due incongruenze tra la descrizione letterale delle aree assoggettate a tutela e la loro rappresentazione grafica:

via Frisi dovrebbe verosimilmente essere interamente inclusa nel vincolo e quindi non figurare tra i sedimi viari esclusi;

via Cadamosto dovrebbe pure verosimilmente essere inclusa nel vincolo da p.za S.ta Francesca Romana fino all'altezza dei n. civici 5 e 6 compresi e quindi anch'essa non figurare tra i sedimi stradali esclusi;

Rilevato che le osservazioni di C.A. Diffusione s.r.l. chiede di rivedere il perimetro dell'area assoggettata a tutela proposta al fine di stralciare dallo stesso i fabbricati di via Spallanzani n. 5 e corso Buenos Aires n. 4 ritenendo mancanti, per gli immobili indicati, i presupposti di vincolo formulati dalla Commissione, o in subordine, modificare i criteri d'intervento sia per quanto attiene la copertura e il sottotetto, sia per quanto attiene il piano terreno;

Rilevato che le osservazioni del sig. Sacerdoti Michele chiede di rivedere il perimetro dell'area assoggettata a tutela proposta al fine di farlo passare sull'angolo di corso Buenos Aires con viale Regina Giovanna, garantendo così il completo inserimento nello stesso gli edifici di via Melzo n. 36 e corso Buenos Aires n. 10, costruiti alla fine del 1800;

Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si ritiene di addivenire alle seguenti determinazioni:

per quanto concerne la richiesta presentata dal Comune di Milano di accogliere le osservazioni espresse riconoscendo che le vie Frisi e Cadamosto sono incluse nell'area assoggettata a tutela;

per quanto concerne la richiesta di stralcio della C.A. Diffusione s.r.l., di non accoglierla in quanto i fabbricati di via Spallanzano n. 5 e corso Buenos Aires n. 4 partecipano a due cortine edilizie di forte caratterizzazione dell'ambito individuato e che si intende tutelare nel suo valore paesistico unitario. Per quanto riguarda la modifica dei criteri di intervento non si ritiene necessaria in quanto il testo dei criteri già distingue le diverse situazioni a seconda delle carattenstiche architettoniche e urbane degli edifici. Differenze che si ritiene di evidenziare con sottolineatura dei riferimenti alle diverse fattispecie;

per quanto concerne la richiesta del sig. Sacerdoti Michele di accogliere la stessa riconoscendo l'opportunità di assoggettare a tutela nella loro interezza gli edifici di via Melzo n. 36 e corso Buenos Aires n. 10, eccellenti esempi di edilizia del fine '800, e con essi l'intero isolato indicato che partecipa di fatto all'ambito paesistico individuato;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse pubblico, ai sensi della lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area denominata «Porta Venezia» ubicata nel Comune di Milano così delimitata:

partendo dall'incrocio fra via Tadino e via Lazzaro Palazzi e proseguendo in senso orario, si percorre via Palazzi fino ad incrociare corso Buenos Aires, si prosegue quindi lungo il corso fino all'angolo con viale Regina Giovanna e si percorre quest'ultimo fino all'incrocio con via Spallanzani, a questo punto, attraversato il viale, si segue il perimetro di piazza Santa Francesca Romana, proseguendo fino all'incrocio con via Cadamosto. Si percorre quindi quest'ultima fino a ricongiungersi col lato sud del perimetro del vincolo apposto con decreto ministeriale del 22 giugno 1965, seguendolo fino, ad incrociare la via Ramazzini e seguendo questa riattraversare viale Regina Giovanna per ricongiungersi a via Lambro, che si percorre fino ad incrociare la via Sirtori. Da qui si segue il limite sud dei mappali 228 e 227 e quindi su viale Piave il perimetro ovest del mappale 227 per attraversare il viale stesso in corrispondenza del limite sud del mappale 190, si prosegue nella stessa direzione lambendo i limiti meridionali dei mappali 201, 203 e 197 per poi attraversare viale Majno congiungendosi al limite verso piazza Oberdan del vincolo apposto con decreto ministeriale 13 febbraio 1961. Attraversato corso Venezia si prosegue lambendo i giardini pubblici per attraversare i Bastioni di Porta Venezia in corrispondenza dell'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Tadino, si segue quindi viale Vittorio Veneto fino all'incrocio con via Lecco e si percorre quest'ultima fino all'incrocio con via Panfilo Castaldi, si segue quindi questa, procedendo verso corso Buenos Aires, fino ad incrociare via Tadino seguendo la quale, in direzione viale Tunisia, ci si ricongiunge al punto di partenza.

I sedimi delle vie citate e gli affacci degli edifici su di esse, o parti di esse, sono da ritenersi inclusi nell'ambito assoggettato a tutela con le seguenti eccezioni:

corso Buenos Aires (tratto tra via Melzo e viale Regina Giovanna), viale Regina Giovanna (tratto tra corso Buenos Aires e via Spallanzani), via Lambro, via Vittorio Veneto (fra via Tadino e via Lecco), via Lecco (tratto fra via Vittorio Veneto e Panfilo Castaldi), via Panfilo Castaldi (tratto tra via Lecco e via Tadino) e via Tadino (tratto fra via Panfilo Castaldi e via Lazzaro Palazzi;

nei suddetti casi il perimetro dell'ambito assoggettato a tutela si appoggia al perimetro degli isolati inclusi nell'ambito stesso.

2. Di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso indicato nelle premesse.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area.

Criteri generali.

Considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale di questo brano di paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti, al fine di tutelare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive.

Tutti gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.

Gli interventi a modifica delle coperture o dei piani terra dovranno inoltre rispettare gli specifici indirizzi sottoindicati.

Criteri per interventi su sottotetti e coperture.

Nei casi in cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici. Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, solo sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.

Allo stesso modo, in tutti i casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici.

In tutti gli altri casi, gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipo-morfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Gli interventi dovranno proporsi non come «aggiunte» superfetative o «sovrapposizioni» ma quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.

Criteri per interventi sui piani terra.

Gli interventi di trasformazione dei piani terra dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio, tenendo presente il rapporto con gli edifici contigui o prospicienti che partecipano alla definizione della stessa scena urbana e che intrattengono con l'edificio in oggetto evidenti e voluti rapporti formali.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e materiche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipomorfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità delle facciate dagli spazi di uso pubblico e i rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Qualora gli interventi proposti alterino le luci esistenti dovranno comunque rispettare il rapporto base-altezza delle aperture originarie e i caratteri morfologici e stilistici del piano terra: materiali di finitura, eventuale presenza di marcapiani, portali, fregi o altri elementi decorativi.

Gli elementi innovativi del progetto dovranno comunque risultare coerenti per materiali e soluzioni tecniche con i caratteri materici e stilistici dell'edificio, con particolare attenzione alla scelta dei serramenti e delle finiture dei telai;

4. di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

6. di inviare, al Sindaco del Comune di Milano, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'Albo Pretorio per un periodo di novanta giorni. Il Comune stesso dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 29 ottobre 2004

Il segretario: SALA

Comune di Milano
Area Porta Venezia
Estratto Mappa Catastale
Area assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004
Viale
Viale
Luigi
Via Paolo Mascagni
Giuseppe
Oberdan
Sirtori

05A00677

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico e approvazione dei relativi indirizzi e criteri sull'ambito di Monte Sirone che interessa parte dei territori comunali di Dolzago, Oggiono e Sirone, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. 7/19800).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione provinciale di Lecco per la tutela delle Bellezze Naturali, con verbale n. 1 del 15 dicembre 2003, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla Provincia di Lecco, di cui alle lettere *c)* e *d)* dei punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ora lettera *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area relativa al Monte di Sirone, sita nei territori comunali di Sirone, Dolzago e Oggiono, perimetrata come segue:

partendo dal punto in cui convergono i confini comunali di Molteno, Annone di Brianza e Oggiono, si prosegue in direzione oraria seguendo il confine comunale di Oggiono sino ad incontrare il limite tra i mappali 524 e 525 del foglio 4 e 5 del Comune di Oggiono, si procede su tale limite catastale sino ad incontrare, la strada consorziale per Pozzolo, si segue questa sino ad incrociare il tracciato della linea ferroviaria Como-Lecco, che si percorre in direzione Sud-Ovest, per poi attraversarlo in corrispondenza della via per Altobello, che si arresta dalla parte opposta della ferrovia sempre in territorio di Oggiono. Da qui si prosegue sulla strada per Altobello sino ad arrivare al corso del fiume Grandaloglio, lungo il quale si procede in direzione Est sino ad incontrare la strada provinciale n. 51, che si percorre in direzione Sud entrando in Comune di Dolzago, sino ad incontrare la strada provinciale n. 52, da questo punto si procede sulla stessa sino ad incontrare il limite meridionale del mappale 450, ora si procede su questo limite e, a seguire, il limite dei mappali 153, 152, 163, 164, 464 ed infine il limite del mappale 36 sino ad incontrare la roggia Bisola (si intendono incluse le relative sponde), per poi procedere su questa, in direzione Sud-Est sino ad incontrare il confine comunale di Dolzago. Si segue detto confine in direzione oraria sino ad incontrare di nuovo la strada provinciale n. 52 per seguirla in direzione del centro abitato di Sirone. Incontrata la via Fogazzaro la si percorre sino ad incontrare e seguire in successione: la via D. Alighieri., la via San Benedetto, la via 1° Maggio, la via A. De Gasperi, e quindi la via G. Marconi in direzione Est e poi la via Molteni, la via Don Fimuli sino all'incrocio con via G. Garibaldi, salendo lungo la quale si imbocca la via Don G. Minzoni e quindi la strada comunale di Scoruscio ed Altobello. Procedendo lungo quest'ultima si incontra il limite Sud del mappale 1488 del foglio 4 del Comune di Sirone, si procede quindi lungo questo limite catastale e poi a seguire il limite meridionale dei mappali 1487, 6, 5, 1486, 4, 1485, 29, 3, 1, si continua poi lungo il limite occidentale del mappale 1 sino ad incontrare il confine comunale con Oggiono, per seguirlo fino a ricongiungersi al punto di partenza;

Riconosciuto che la zona è caratterizzata dall'emergenza centrale del rilievo della Collina di Sirone, contraddistinta da terrazzamenti alternati a zone boscate e pianori agricoli, che creano nel loro insieme un'articolazione di visuali, prospetti e fondali di notevole pregio che contribuiscono con il complesso di villa Arbusta a formare un'unità di paesaggio di notevole valenza paesistico-ambientale, ben mantenuta, e in parte non ancora compromessa da interventi edilizi. La villa, con il giardino e le distese prative che la circondano costituisce la principale emergenza architettonica del sistema collinare, al quale partecipano anche gli edifici rurali presenti nell'area, in quanto essi stessi rappresentativi della tipologia edilizia locale, sapientemente adattata alla diversa morfologia del terreno.

L'insieme di questi elementi concorre a formare scenari di notevole valenza paesaggistica con visuali godibili da più punti pubblicamente accessibili.

All'interno di tale area è inoltre presente, oltre agli immobili sopra richiamati, anche un articolato sistema di percorsi carrabili e pedonali, correttamente inseriti nel contesto naturale, che danno accesso ai vari punti panoramici e che costituiscono itinerari di percezione ampia del territorio.

Il piede collinare, posto a Sud-Ovest, è formato dal limite dell'abitato di Sirone, con presenza di immobili storici e edifici di nuova costruzione, risultato di recenti trasformazioni urbanistiche.

Le altre aree che lambiscono la collina vedono a Nord un'ampia estensione di territori aperti caratterizzati dalla presenza di elementi morfologici significativi, quali ad esempio il «Poggio Stolegarda» (toponimo storico, presumibilmente Longobardo, dal germanico Stodigard, recinto dei cavalli) e da una zona umida, parte residuale di una zona ben più ampia, ora bonificata attraverso una rete di piccoli canali e attualmente destinata ad attività agricola, posta in prossimità del confine comunale di Annone nel territorio di Oggiono. All'interno di queste aree sono inoltre presenti edifici rurali e attrezzature legate al tempo libero, quali ad esempio,

campi sportivi e maneggi, la compresenza di tali attività rende l'area particolarmente apprezzabile e godibile pubblicamente, ne sono la prova i numerosi sentieri presenti nella zona (sentiero delle sorgenti, delle cave e altri), che si estendono sino al monte di Sirone.

L'area posta a Sud della collina di Sirone, situata nel territorio comunale di Dolzago, è pianeggiante e, nonostante le trasformazioni urbanistiche recenti, conserva ancora alcune zone verdi con presenza di corsi d'acqua minori fiancheggiati da vegetazione ripariale. Queste aree, pur conservando solo residui caratteri di naturalità, risultano importanti in quanto garantiscono il collegamento con le aree verdi collinari del Comune di Castello di Brianza;

Preso atto che nella medesima seduta la Commissione provinciale di Lecco per la tutela delle Bellezze Naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

mantenere la trama dei canali, conservandone la permeabilità e la vegetazione ripariale;

preservare la zona umida esistente nel territorio comunale di Oggiono evitando opere che possano turbarne l'equilibrio naturale;

salvaguardare la rete stradale e sentieristica, incrementandola, se necessario, mantenendo il più possibile le dimensioni attuali e (ove possibile) fondo e finiture tradizionali;

mantenere, nel caso di volumi di nuova edificazione e di costruzione di elementi accessori all'attività agricola (sili, impianti di sollevamento, letamai), la continuità di visuale sulle zone collinari;

valutare con attenzione l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria sulle strade di percorribilità veloce che circondano l'ambito assoggettato a tutela, da queste, si può infatti godere di scorci panoramici sui rilievi e sulla base collinare;

porre particolare attenzione alla conservazione di visuali o scorci sulla collina di Sirone e alla continuità e coerenza dei sistemi verdi, nel caso di nuovi interventi di edificazione e/o piantumazione lungo la strada provinciale per Oggiono e Elio;

porre particolare attenzione, nella zona delle emergenze collinari di Poggio Stolegarda e monte di Sirone, salvaguardando la morfologia del terreno e mantenendo balze e terrazzamenti. Eventuali opere di manutenzione e nuove opere atte al contenimento delle terre dovranno essere realizzate con materiale lapideo locale a spacco, posizionato «a secco», con la tecnica della tradizione;

tutelare il complesso architettonico di villa Arbusta prevedendo che gli interventi di recupero si ispirino ai criteri di restauro conservativo al fine di salvaguardarne i caratteri tipologici e materici, nonché mantenendo e valorizzando i rapporti con la viabilità di accesso e gli spazi agricoli circostanti;

prevedere che l'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente nei numerosi filari a lato strada si realizzi mediante utilizzo di essenze di eguale specie e di opportuna dimensione;

tenere conto dell'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale, recuperando e mantenendo le tipologie attuali nella ristrutturazione degli immobili presenti all'interno di queste aree;

valutare attentamente l'eventuale previsione di edifici o manufatti a forte impatto volumetrico o dimensionale anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i tratti paesistici protetti) e della percepibilità oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle aree libere all'intorno;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del suddetto verbale n. 1 del 15 dicembre 2003 all'Albo Pretorio in data 8 marzo 2004 a cura del Comune di Dolzago, in data 18 febbraio 2004 a cura del Comune di Oggiono e in data 4 marzo 2004 a cura del Comune di Sirone;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, e conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area relativa al Monte di Sirone, sita nei territori comunali di Sirone, Dolzago e Oggiono, come di seguito delimitata:

partendo dal punto in cui convergono i confini comunali di Molteno, Annone di Brianza e Oggiono, si prosegue in direzione oraria seguendo il confine comunale di Oggiono sino ad incontrare il limite tra i mappali 524 e 525 del foglio 4 e 5 del Comune di Oggiono, si procede su tale limite catastale sino ad incontrare la strada consorziale per Pozzolo, si segue questa sino ad incrociare il tracciato della linea ferroviaria Como-Lecco, che si percorre in direzione Sud-Ovest, per poi attraversarlo in corrispondenza della via per Altobello, che si arresta dalla parte opposta della ferrovia sempre in territorio di Oggiono. Da qui si prosegue sulla strada per Altobello sino ad arrivare al corso del fiume Grandaloglio, lungo il quale si procede in direzione Est sino

ad incontrare la strada provinciale n. 51, che si percorre in direzione Sud entrando in Comune di Dolzago, sino ad incontrare la strada provinciale n. 52, da questo punto si procede sulla stessa sino ad incontrare il limite meridionale del mappale 450, ora si procede su questo limite e, a seguire, il limite dei mappali 153, 152, 163, 164, 464 ed infine il limite del mappale 36 sino ad incontrare la roggia Bisola (si intendono incluse le relative sponde), per poi procedere su questa, in direzione Sud-Est sino ad incontrare il confine comunale di Dolzago. Si segue detto confine in direzione oraria sino ad incontrare di nuovo la strada provinciale n. 52 per seguirla in direzione del centro abitato di Sirone. Incontrata la via Fogazzaro la si percorre sino ad incontrare e seguire in successione: la via D. Alighieri, la via San Benedetto, la via 1° Maggio, la via A. De Gasperi, e quindi la via G. Marconi in direzione Est e poi la via Molteni, la via Don Fimuli sino all'incrocio con via G. Garibaldi, salendo lungo la quale si imbocca la via Don G. Minzoni e quindi la strada comunale di Scoruscio ed Altobello. Procedendo lungo quest'ultima si incontra il limite Sud del mappale 1488 del foglio 4 del Comune di Sirone, si procede quindi lungo questo limite catastale e poi a seguire il limite meridionale dei mappali 1487, 6, 5, 1486, 4, 1485, 29, 3, 1, si continua poi lungo il limite occidentale del mappale 1 sino ad incontrare il confine comunale con Oggiono, per seguirlo fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Il sedime stradale delle vie sopra menzionate s'intende escluso dall'ambito assoggettato a tutela;

2. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

mantenere la trama dei canali, conservandone la permeabilità e la vegetazione ripariale;

preservare la zona umida esistente nel territorio comunale di Oggiono evitando opere che possano turbarne l'equilibrio naturale;

salvaguardare la rete stradale e sentieristica, incrementandola, se necessario, mantenendo il più possibile le dimensioni attuali e (ove possibile) fondo e finiture tradizionali;

mantenere, nel caso di volumi di nuova edificazione e di costruzione di elementi accessori all'attività agricola (sili, impianti di sollevamento, letamai), la continuità di visuale sulle zone collinari;

valutare con attenzione l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria sulle strade di percorribilità veloce che circondano l'ambito assoggettato a tutela, da queste, si può infatti godere di scorci panoramici sui rilievi e sulla base collinare;

porre particolare attenzione alla conservazione di visuali o scorci sulla collina di Sirone e alla continuità e coerenza dei sistemi verdi, nel caso di nuovi interventi di edificazione e/o piantumazione lungo la strada provinciale per Oggiono e Ello;

porre particolare attenzione, nella zona delle emergenze collinari di Poggio Stolegarda e monte di Sirone, salvaguardando la morfologia del terreno e mantenendo balze e terrazzamenti. Eventuali opere di manutenzione e nuove opere atte al contenimento delle terre dovranno essere realizzate con materiale lapideo locale a spacco, posizionato «a secco»; con la tecnica della tradizione;

tutelare il complesso architettonico di villa Arbusta prevedendo che gli interventi di recupero si ispirino ai criteri di restauro conservativo al fine di salvaguardarne i caratteri tipologici e materici, nonché mantenendo e valorizzando i rapporti con la viabilità di accesso e gli spazi agricoli circostanti;

prevedere che l'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente nei numerosi filari a lato strada si realizzi mediante utilizzo di essenze di eguale specie e di opportuna dimensione;

tenere conto dell'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale, recuperando e mantenendo le tipologie attuali nella ristrutturazione degli immobili presenti all'interno di queste aree;

valutare attentamente l'eventuale previsione di edifici o manufatti a forte impatto volumetrico o dimensionale anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i tratti paesistici protetti) e della percepibilità oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate e prevedendo una progettazione particolarmente attenta delle aree libere all'intorno.

3. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di inviare ai Sindaci dei Comuni di Dolzago, Oggiono e Sirone copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, contenente la presente deliberazione affinché provvedano ad affiggeria all'Albo Pretorio per un periodo di novanta giorni. I Comuni stessi dovranno tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 10 dicembre 2004

Il segretario: SALA

Comune di Oggiono
Estratto Foglio catastale n.4

Comune di Oggiono
Estratto Foglio catastale n.5
OGGIONO

Comune di Sirone
Estratto Foglio catastale n 4
Comune
di
C.Rettola

04A00678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3061
Yen giapponese	135,30
Corona danese	7,4416
Lira Sterlina	0,69230
Corona svedese	9,0763
Franco svizzero	1,5528
Corona islandese	80,27
Corona norvegese	8,2690
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	30,080
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4315
Zloty polacco	4,0558
Leu romeno	37315
Tallero sloveno	239,72
Corona slovacca	38,120
Lira turca	1,7354
Dollaro australiano	1,6864
Dollaro canadese	1,6126
Dollaro di Hong Kong	10,1874
Dollaro neozelandese	1,8336
Dollaro di Singapore	2,1364
Won sudcoreano	1342,47
Rand sudafricano	7,8795

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01114

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica del decreto del 29 aprile 2003, recante la nomina della commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Con decreto del Ministro della salute del 24 settembre 2004 è stata modificata la composizione della commissione consultiva per i biocidi operante presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, della cui costituzione era stata diffusa notizia mediante pubblicazione di stralcio del relativo decreto ministeriale del 29 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2003.

05A01051

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Merck Generics».

Estratto determinazione n. 39 dell'11 gennaio 2005

Medicinale: CITALOPRAM MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046288/M (in base 10), 12DIGJ (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046290/M (in base 10), 12DIGL (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046302/M (in base 10), 12D1GY (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046314/M (in base 10), 12D1HB (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046326/M (in base 10), 12D1HQ (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046338/M (in base 10), 12D1J2 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046340/M (in base 10), 12D1J4 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046353/M (in base 10), 12D1JK (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046365/M (in base 10), 12D1JX (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046377/M (in base 10), 12D1K9 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046389/M (in base 10), 12D1KP (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046391/M (in base 10), 12D1KR (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046403/M (in base 10), 12D1L3 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario - A.I.C. n. 036046415/M (in base 10), 12D1LH (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036046427/M (in base 10), 12D1LV (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036046439/M (in base 10), 12D1M7 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036046441/M (in base 10), 12D1M9 (in base 32).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PPE - A.I.C. n. 036046454/M (in base 10), 12DIMQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione.

Una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato equivalenti a 40 mg di citalopram.

Eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, povidone, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, macrogol 4000, ipromelloso (E464).

Produzione: Alphapharm Pty Ltd Cnr Antimony & Garnet Sts., Carole Park, Queensland 4300 - Australia.

Produzione confezionamento controllo e rilascio: McDermott Laboratoiresw t/a Gerard Laboratories Ltd, 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 - Ireland.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento di crisi di panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036046302/M (in base 10), 12D1GY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory IVA esclusa: 8,48 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa: 14,00 euro.

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Il presente decreto è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00904

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lipovisc»

Estratto determinazione n. 40 del 19 gennaio 2005

Medicinale: LIPOVISC.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb Oftal S.p.A., c.so Italia, 141 - Catania.

Confezione: 2 mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498018/M (in base 10), 12TUM2 (in base 32).

Confezione: 2 mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498020/M (in base 10), 12TUM4 (in base 32).

Confezione: 2 mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 10 g - A.I.C. n. 036498032/M (in base 10), 12TUMJ (in base 32).

Confezione: 2 mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 10 g - A.I.C. n. 036498044/M (in base 10), 12TUMW (in base 32).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Composizione.

Principio attivo: ogni grammo di gel contiene 2 mg di carbomer.

Eccipienti: cetrimide, sorbitolo, trigliceridi a catena media, sodio idrossido (per la correzione del pH), acqua depurata.

Produzione e rilascio dei lotti: Dr. Gerhard Mann Chem Pharm Fabrick GmbH Brunsbuetteler Damm 173 - Berlino Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della sindrome da occhio secco.

Confezione: 2 mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498018/M (in base 10), 12TUM2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2 mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 5 g - A.I.C. n. 036498020/M (in base 10), 12TUM4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 2 mg/g 1 tubo in polifoil di gel oftalmico da 10 mg - A.I.C. n. 036498032/M (in base 10), 12TUMJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2 mg/g 3 tubi in polifoil di gel oftalmico da 10 g - A.I.C. n. 036498044/M (in base 10), 12TUMW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Il presente decreto è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00905

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero delle attività produttive, relativo alla direttiva 5 novembre 2004, recante: «Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2004». (Direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2005).

La direttiva citata in epigrafe, pubblicata erroneamente come emanata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, riportata sia nel sommario sia alla pag. 16, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi emanata dal Ministero delle attività produttive; pertanto, sia nel sommario alla pag. 2, seconda colonna, sia alla pag. 16, seconda colonna, prima delle parole «DIRETTIVA 5 novembre 2004», sono inserite le seguenti: «Ministero delle attività produttive».

05A01078

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501030/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00